# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3642

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RADICE, CASCIO, RIVELLI, GASTALDI, GIUDICE, VINCENZO BIANCHI, ERRIGO, GIANNATTASIO, MICHELINI, MISURACA, DIVELLA, TARDITI, PIVA, FILOCAMO, COLLAVINI, BECCHETTI, STAGNO D'ALCONTRES, CESARO, SCAJOLA, STRADELLA, MAMMOLA, SAPONARA, FRATTINI**

## Legge quadro sui lavori pubblici

*Presentata il 30 aprile 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Appare superfluo richiamare qui i princìpi, da tutti condivisi, ai quali deve uniformarsi l'attività della pubblica amministrazione e gli obiettivi ai quali deve tendere. Essi sono già enunciati nella norma costituzionale e, d'altronde, una puntuale e diffusa loro elencazione figura nelle varie iniziative legislative di recente emanazione in tema di lavori pubblici; parimenti è generalmente avvertita l'esigenza di una forte riaffermazione – dopo le sistematiche, gravi e diffuse loro violazioni – di quei princìpi e valori che sono a fondamento della società civile e costituiscono al tempo stesso i presupposti per una sana crescita economica; noti sono anche gli impegni assunti in sede comunitaria.

Ciò che, dunque, occorre approfondire è la definizione degli strumenti giuridici più idonei ed efficaci per evitare in futuro, in attuazione degli anzidetti princìpi, il ripetersi di fenomeni distorsivi proprio nel settore dei lavori pubblici.

A questo scopo può essere utile sottolineare che il prodursi delle note degenerazioni è stato favorito, a prescindere dalle generali carenti condizioni organizzative, da un'azione amministrativa condotta in aperta e clamorosa violazione delle norme esistenti, nonostante che queste fossero, almeno le più importanti tra esse e quelle più frequentemente violate, di chiaro e consolidato significato. Valga in proposito l'esempio del ricorso illegittimo alla trattativa privata, malgrado i precisi limiti di legge e le reiterate denunce delle illegalità perpetrate; ed il riferimento anche alla produzione legislativa che durante lunghi anni, a partire dal 1977, dissimulava in forma disorganica e frammentaria, enunciando falsi obiettivi acceleratori, il reale

intento di rendere inefficaci quelle regole che ancora erano di ostacolo alla spesa disinvolta e rapida delle risorse pubbliche.

Ora, se è vero che un'opera di riforma funzionale ed organizzativa può ovviare efficacemente e compiutamente alle conseguenze derivanti dall'anzidetta normativa confusa e frammentaria riportando ordine e chiarezza nel quadro ordinamentale, maggiore cautela occorre nell'attribuire ad essa un significato ed una funzione di diretto ed immediato argine agli abusi ed alle violazioni.

Un tale risultato deve essere l'effetto di un'azione amministrativa efficace ed efficiente, svolta da un'amministrazione moderna ed all'altezza dei suoi compiti e non già la conseguenza di rigidi divieti e limitazioni che possono, viceversa, compromettere il raggiungimento dello stesso fine istituzionale, fino alla paralisi dell'attività amministrativa.

Occasione di utile riflessione sono state a questo riguardo le circostanze che hanno portato alla sospensione della legge n. 109 del 1994.

Le ragioni che determinarono quel provvedimento ed il periodo di tempo ormai trascorso dai noti fatti di « tangentopoli », hanno favorito una più pacata considerazione delle varie misure da adottare per la riforma del settore, portando al convincimento che sia opportuna una completa riformulazione della legge quadro sui lavori pubblici.

Innanzitutto è apparso necessario rimuovere i dubbi di incostituzionalità sollevati formalmente da alcune regioni, mediante una definizione della natura e del carattere delle norme-quadro, in rapporto ai limiti che da esse derivano alla potestà regionale, distinguendo tra norme costituenti princìpi generali della legislazione statale e norme aventi valore di riforma economico-sociale.

Quindi si è reputato opportuno un diverso assetto dell'« Autorità » istituita dalla legge n. 109 del 1994 ed una sua diversa denominazione, tenuto conto dell'oggetto del tutto peculiare dell'attività di quell'organo – vale a dire la legittimità e l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione – attività che rientra nella competenza di altri organi e poteri dello Stato, e del fatto che la struttura istituita dalla citata legge n. 109 del 1994, esercita poteri di vigilanza più che poteri sanzionatori.

Inoltre, nell'intento di allineare gli strumenti operativi del settore a quelli già largamente in uso a livello internazionale, che consentono il potenziamento delle possibilità di realizzare idonee infrastrutture, si è ritenuto, specie in un Paese come il nostro che presenta notevoli carenze infrastrutturali ed attraversa una delicata congiuntura economica, di legittimare il ricorso al finanziamento privato di opere pubbliche, delineando a tal fine una procedura *ad hoc*.

Infine, è apparso indispensabile introdurre vari affinamenti e modifiche rispetto alla disciplina particolare della legge n. 109 del 1994, allo scopo di conseguire il maggior grado possibile di efficacia nella gestione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, modifiche delle quali si darà conto nell'illustrare i singoli articoli.

Per il resto, la proposta di legge si muove nel rispetto dei princìpi di trasparenza, chiarezza dei compiti e delle responsabilità che già hanno animato la predetta produzione normativa e la stessa legge n. 109 del 1994, ponendosi come materiale prosecuzione di quella disciplina.

1. L'ambito di applicazione, oggettiva e soggettiva, della legge è definito dall'articolo 1, con il quale, tra l'altro, si distingue tra i soggetti destinatari di tutte le disposizioni contenute nella legge e quelli tenuti, invece, all'osservanza della normativa emanata, nel rispetto dei limiti indicati nel comma 4 del medesimo articolo ed in conformità agli atti di indirizzo previsti nel comma 5.

I limiti anzidetti sono costituiti da alcune norme in materia di programmazione, di progettazione, di partecipazione alle gare, di finanziamento delle opere, di procedimenti di aggiudicazione, di gestione dei lavori e di diritto intertemporale, alla quale viene riconosciuta natura ed effica-

cia di princìpi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; mentre ad altre norme, anch'esse indicate nel comma 4, viene riconosciuta la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale e quindi l'efficacia di limite alla potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

2. Con l'articolo 2, nell'intento di razionalizzare il settore dei lavori pubblici si procede alla delegificazione, rimettendo alla potestà regolamentare le materie che attengono all'esercizio delle funzioni amministrative, di natura essenzialmente procedimentale.

In particolare, viene attribuita al Governo la disciplina della programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed attività di supporto tecnico-amministrativo, procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, modalità di verifica delle dichiarazioni, forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, rapporti funzionali tra i soggetti interessati.

In quest'opera di delegificazione, una volta rimessa al regolamento la disciplina della materia, anche l'attuazione delle direttive comunitarie avverrà attraverso modifiche di natura regolamentare.

La norma stabilisce che il regolamento deve essere approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La revisione delle fonti in materia di lavori pubblici investe anche il capitolato generale d'appalto, le cui modifiche saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. È prevista, inoltre, l'adozione di capitolati dei lavori di restauro e manutenzione dei beni storici ed artistici da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e di un altro regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, per la disciplina delle attività del Genio militare.

3. Con l'articolo 3 è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Collegio di vigilanza, a composizione mista Stato-regioni in luogo dell'Autorità per la vigilanza prevista dalla legge n. 109 del 1994 per i motivi innanzi accennati. Giova sottolineare che le funzioni di controllo e quelle sanzionatorie nel settore pubblicistico della costruzione di opere pubbliche sono già svolte da altri organi e poteri dello Stato, anche di rilevanza costituzionale, ai quali certo non può affiancarsi, né tanto meno sovrapporsi, un'altra Autorità senza ingenerare confusione ed incertezza nell'azione amministrativa.

Né, d'altra parte, l'intento di restituire ai cittadini fiducia nelle pubbliche istituzioni, in un momento congiunturale in cui il settore dei lavori pubblici ha manifestato patologie a rilevanza penale, può essere perseguito manifestando sfiducia verso le istituzioni stesse, con l'accentrare tutta la serie di limiti e controlli che, secondo la dottrina, caratterizza negativamente l'azione amministrativa nel nostro Paese.

Si ritiene, pertanto, che un'inversione di tendenza possa realizzarsi solo attraverso una rinnovata disciplina organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione che definisca un sistema chiaro e coerente di centri di responsabiità e con l'individuazione di regole procedimentali che investano tutte le fasi dell'azione amministrativa relative al comparto delle opere pubbliche, nel rispetto delle reciproche istanze: pubbliche e private.

Da un lato, dunque, la pubblica amministrazione dovrà garantire la fattibilità dei programmi adottati, attraverso un adeguato coordinamento tra la programmazione dei lavori, quella finanziaria e la pianificazione urbanistica, momenti strettamente connessi tra loro; adottare una progettazione completa e di livello equilibrato al sistema di affidamento prescelto; garantire la massima concorrenzialità; procedere al pagamento degli stati di avanzamento entro un termine certo dalla relativa emissione dei mandati. Dall'altro lato, il soggetto affidatario dovrà garantire all'amministrazione di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi pre-

visti, assicurando, sotto un profilo sociale, la puntualità degli adempimenti in materia contributiva, previdenziale e di sicurezza nei cantieri.

L'attività di monitoraggio dei processi costruttivi è demandata all'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, istituito dalla norma in argomento nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici e, con sedi decentrate, presso le regioni. L'elaborazione di questi flussi informativi consente al Collegio di svolgere la sua funzione spiccatamente propositiva nei confronti del Ministro dei lavori pubblici in relazione all'opportunità di promuovere le modifiche normative ritenute necessarie per correggere eventuali anomalie o disfunzioni riscontrate nei processi costruttivi.

Per espletare le anzidette funzioni di vigilanza è, altresì, prevista la possibilità per il Collegio di avvalersi dei servizi ispettivi istituiti presso altre pubbliche amministrazioni.

La norma demanda quindi al regolamento di cui all'articolo 2 l'individuazione dei termini, modalità e contenuti dell'obbligo di informativa.

4. Con l'articolo 4 viene ripristinato l'originario ruolo istituzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il massimo organo consultivo-tecnico dello Stato, demandando al regolamento di cui all'articolo 2, la ridefinizione delle sue competenze ed attribuendo ad esse carattere di generalità nell'ambito dell'amministrazione dello Stato.

Coerentemente con le più ampie funzioni consultive riconosciute a quel consesso, la norma in esame stabilisce altresì che i presidenti di sezione siano nominati tra i dirigenti generali tecnici del Ministero dei lavori pubblici; mentre il presidente del Consiglio superiore è nominato, nelle stesse forme previste per la nomina dei componenti del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 5, fra i presidenti di sezione del Consiglio stesso o fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici.

Viene, infine, disposto che il parere del Consiglio superiore è obbligatorio sui progetti di importo superiore ai 25 milioni di ECU, qualificati dalla normativa comunitaria come grandi opere.

Le medesime funzioni consultive del Consiglio superiore sono esercitate, per lavori di importo inferiore ai 25 milioni di ECU, dai comitati tecnici amministrativi (CTA) istituiti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

5. Al fine di avviare a soluzione il problema delle diseconomie di scala indotte dall'eccessivo numero delle stazioni appaltanti, con l'articolo 5 si propone una razionalizzazione del sistema, affidando, al comma 1, la gestione delle procedure di realizzazione di opere pubbliche di competenza statale ai provveditorati regionali e demandando, al comma 2, per le opere di competenza degli enti locali, quando siano finanziate tramite trasferimenti dal bilancio dello Stato, alle regioni ed alle province autonome il compito di individuare, di volta in volta, il soggetto che opererà come stazione appaltante e gestirà le varie fasi della procedura.

Tale soggetto verrà scelto tra i comuni, le province, gli enti locali o fra le strutture tecniche regionali, infraregionali ovvero tra quelle decentrate dell'amministrazione dello Stato, sulla base della rispettiva capacità tecnico-organizzativa, a fronte di quella necessaria alla gestione dell'intera procedura.

6. Con l'articolo 6 viene introdotto, in modo generalizzato, nell'ambito del settore dei lavori pubblici, l'istituto della conferenza di servizi già previsto dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990; al fine di accelerare le procedure inerenti l'acquisizione di autorizzazioni, intese e pareri, per un pronto avvio delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.

La convocazione della conferenza è affidata al Ministro dei lavori pubblici, che può, però, delegarne l'indizione al competente dirigente generale centrale o periferico.

La partecipazione è riservata ai soggetti che dispongano, come si precisa al comma 2, anche per delega degli organi compe-

tenti, del potere di impegnare la volontà dell'ente che rappresentano.

Nella logica della accelerazione procedurale si prevede che possano essere richiesti chiarimenti e delucidazioni direttamente al progettista e, soprattutto, che l'eventuale dissenso manifestato nei confronti delle soluzioni progettuali, debba essere motivato e contenere le indicazioni delle modifiche da apportare al progetto – di livello definitivo – perché possa essere dato l'assenso.

Di rilievo è la previsione che con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati termini differenziati a seconda della complessità del progetto e del numero dei soggetti interessati, per l'invio a questi ultimi delle tavole progettuali ai fini della loro compiuta valutazione in sede di conferenza.

Il regime delineato prevede che anche le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini siano tenute a partecipare alla conferenza. Nel caso di mancata partecipazione ovvero nell'ipotesi che non sia acquisito l'assenso entro trenta giorni, il Ministro dei lavori pubblici promuove la speciale procedura prevista dall'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990, demandando al Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera dello stesso Consiglio, la determinazione ultima che sostituisce a tutti gli effetti la mancata o contraria espressione della volontà delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. La medesima procedura si applica anche ai fini dell'accertamento di conformità delle opere pubbliche di interesse statale agli strumenti urbanistico-edilizi, previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. L'articolo 7 costituisce una specificazione ed attuazione, nella normativa del settore dei lavori pubblici, di un principio già consacrato a livello generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Si prevede, in particolare al comma 1, che le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le regioni e le amministrazioni locali, individuino uno o più responsabili del procedimento, a seconda della complessità dell'opera, con la funzione di assicurare il rispetto delle normative che disciplinano ogni fase in cui si articola la realizzazione dell'opera stessa.

La puntualizzazione dei singoli compiti del responsabile del procedimento è demandata al regolamento di attuazione, previsto dall'articolo 2 della legge. Pertanto fino alla data della entrata in vigore del regolamento restano ferme le funzioni e le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori, come definite dalla normativa vigente. L'articolo inoltre prevede al comma 5 che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sia adeguata la misura dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi collegiali che operano presso l'amministrazione dei lavori pubblici quali il Consiglio superiore, i comitati tecnici amministrativi, il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori e quelli regionali.

8. Con l'articolo 8 si intende valorizzare, meglio definendolo, il nucleo del procedimento finalizzato all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori pubblici: la programmazione.

Poiché le opere possono essere realizzate nel rispetto delle previsioni originarie di tempi e di costi solo se abbiano adeguata copertura finanziaria e se siano fattibili sul piano tecnico, urbanistico ed ambientale, la norma in questione prevede che tutti i soggetti pubblici approvino il programma triennale delle opere di loro competenza in conformità agli strumenti urbanistici e sulla base di progetti preliminari che, pur non entrando nel merito della progettazione specifica, esaminino tutti quei fattori che sono determinanti per la definizione del progetto e che condizionano i tempi ed i costi di realizzazione dell'opera, quali l'impatto ambientale e lo stanziamento previsto.

Un ulteriore vaglio, di natura squisitamente tecnica, è previsto al comma 3, per individuare quali tra le opere che si intendono inserire nel programma possano consentire una remunerazione del capitale investito, in modo da ottimizzare le risorse pubbliche destinandole alla realizzazione dei soli lavori che non consentono una gestione economica.

Possono, inoltre, essere inserite nel programma parti di opere individuate in sede di progettazione preliminare come funzionalmente autonome, e con la previsione che il programma approvato sia parte integrante del bilancio annuale in modo da garantire la copertura finanziaria delle opere avviate. La priorità, infatti, viene data al completamento di lavori già appaltati ed al recupero del patrimonio esistente. La norma prevede inoltre al comma 7 la pubblicità della programmazione di tutte le autorità amministrative attive, attraverso l'Osservatorio nazionale istituito nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, per consentire ai soggetti imprenditoriali di razionalizzare la loro partecipazione alle gare e al Collegio di vigilanza di verificare, attraverso l'elaborazione di una serie di dati inerenti il monitoraggio del processo costruttivo dalla programmazione al collaudo, in ciascun settore dei lavori pubblici, il rapporto tempi-costi-qualità al fine di ottimizzare l'utilizzo delle pubbliche risorse.

9. Per scongiurare i fenomeni distorsivi che hanno caratterizzato la realizzazione di opere pubbliche nell'ultimo decennio e con l'obiettivo di dare alla collettività opere pubbliche di qualità, a costi il più possibile contenuti, viene, come nella legge n. 109 del 1994, ridata centralità e valenza all'attività progettuale.

Ma anziché propendere per una disciplina dettagliata delle tre fasi in cui si articola la progettazione, si è ritenuto più congruo fissare nell'articolo 9, in primo luogo, le diverse finalità che perseguono i tre livelli di progettazione, in rapporto alle quali si differenziano i contenuti progettuali nella logica di un progressivo approfondimento. È per certi aspetti un ritorno al passato, alla serietà progettuale voluta dalla legge fondamentale delle opere pubbliche del 1865 e dal regolamento sulla progettazione del 1895; una serietà che non è stata scalfita fino agli anni '60 ma che è andata via via scemando in virtù della normativa emanata a partire dagli anni '70 che ha consentito l'elusione di princìpi fondamentali, ha esaltato il sistema concessorio e squalificato, nel suo complesso, il ruolo della pubblica amministrazione.

Come si è già accennato, il progetto « preliminare » è finalizzato alla programmazione, pertanto non entra nel merito delle soluzioni progettuali, che non rilevano ai fini programmatori, ma, integrato da un disciplinare che definisce su base prestazionale le principali caratteristiche cui l'opera deve rispondere – esigenze, parametri urbanistico-edilizi, costi – può essere posto a base dei concorsi di progettazione, rivalutati dalla presente proposta di legge, ovvero, qualora si tratti di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, può essere posto a base di un appalto-concorso.

Il successivo livello detto « definitivo », come precisato al comma 4, individua sulla base degli elementi contenuti nel preliminare, l'opera da realizzare nei diversi aspetti configurativi, geometrici, funzionali, tecnologici ed è finalizzato all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per attivare la procedura di affidamento dei lavori.

Il livello « esecutivo », di norma posto a base delle procedure di gara, deve contenere, ai sensi del comma 5, tutte le indicazioni di dettaglio che consentano di definire l'opera in ogni suo elemento, anche con riferimento ai prezzi unitari, alle modalità di contabilizzazione, di realizzazione ed ai tempi di produzione.

Il distinguere in maniera netta e chiara i momenti progettuali, sia nelle finalità che nei contenuti, consente di individuare i soggetti responsabili, con una automatica operatività delle garanzie. Sempre a tal fine è stato introdotto un elemento altamente innovativo con la previsione dell'affidamento allo stesso soggetto, qualora

l'amministrazione non ritenga di poter provvedere con i propri uffici tecnici, dell'incarico del progetto definitivo e di quello esecutivo.

Per far fronte agli oneri inerenti la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudo, nonché agli studi geognostici e ad altre attività propedeutiche alla gara, viene fissata una percentuale non superiore al 10 per cento del complessivo stanziamento previsto per la realizzazione di lavori pubblici nel bilancio di competenza dell'amministrazione appaltante.

L'articolo 9 rinvia al regolamento ed alla normativa dei singoli settori dei lavori pubblici il compito di fissare specifiche norme tecniche di dettaglio progettuale.

Sempre nell'ottica di realizzare opere pubbliche di alto livello qualitativo, la presente proposta di legge affronta la tematica inerente la percentuale – che può raggiungere il 2 per cento del costo dell'opera – da destinare per alcune categorie di lavori, all'abbellimento e valorizzazione artistica. Il cattivo uso che fino ad oggi si è fatto di questa disponibilità non deve portare alla sua eliminazione ma alla individuazione di un diverso momento di raccordo con la progettazione dell'opera stessa.

In altre parole, perché si possa compiutamente realizzare la valorizzazione artistica di un'opera pubblica, è necessario che l'ideatore partecipi al momento progettuale in modo che il suo apporto formi un insieme organico ed unitario con l'architettura e ciò non deve necessariamente tradursi nella realizzazione di opere aggiuntive. La valorizzazione artistica può, infatti, consistere in una diversa qualità di elementi costruttivi (pavimenti, porte, cancelli, finestre, eccetera) qualificanti l'opera, ai cui maggiori oneri si può far fronte con le disponibilità sopra indicate.

10. L'articolo 10 fissa come criterio generale che l'attività progettuale, in specie quella relativa al livello preliminare finalizzato alla programmazione, sia svolta a cura degli organi tecnici della pubblica amministrazione.

Qualora questi non siano oggettivamente idonei a rendere le specifiche prestazioni, l'articolo prevede, ai commi 2, 3 e 10, che la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi possa essere affidata all'esterno con la precisazione che se, per qualsiasi ragione, tali due fasi di progettazione dovessero essere affidate a soggetti diversi, si richieda l'accettazione da parte del nuovo incarico dell'attività progettuale precedentemente svolta. Per alcune categorie di opere, quali il recupero, le manutenzioni e gli scavi archeologici è prevista invece una articolazione più flessibile del rapporto tra livello di progettazione ed esecuzione dei lavori.

La norma prevede, inoltre, al comma 7, che l'incarico di progettazione di importo inferiore a 200.000 ECU, possa essere affidato a professionisti singoli od associati, sulla base di una adeguata esperienza professionale e garantendo il criterio della rotazione attraverso modalità la cui definizione viene demandata al regolamento.

Rimette invece alla normativa di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo sia superiore a 200.000 ECU.

Al comma 11 viene delegato il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini la materia relativa alla costituzione, composizione ed attività delle società di ingegneria, individuando i relativi criteri e princìpi organizzativi ai fini dell'affidamento anche a tali soggetti degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnico-amministrativi.

La norma fissa infine, al comma 8, il principio secondo cui gli affidatari di incarichi progettuali non possono comunque partecipare agli appalti od alle concessioni dei lavori progettati, ivi compresi gli eventuali subappalti e cottimi ovvero non possono ottenere l'affidamento dell'incarico della direzione dei lavori.

Tale divieto è esteso alle imprese controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, stabilendo in tal modo l'assoluta separazione tra l'attività connessa alla progettazione dell'opera e quella inerente alla esecuzione, al fine di evitare possibili conflittualità con l'inte-

resse pubblico perseguito dalle amministrazioni appaltanti.

11. L'articolo 11 disciplina l'affidamento di incarichi di servizi tecnico-amministrativi, aventi ad oggetto una prestazione integrata, comprensiva di una più vasta gamma di attività propedeutiche al momento dell'affidamento. La norma dispone, al comma 1, che l'amministrazione appaltante può ricorrervi quando non sia in grado di far fronte allo svolgimento di tali attività procedurali in via autonoma.

Tale istituto opera, dunque, come strumento surrogatorio di tutte le attività di competenza della stazione appaltante, ad eccezione di quelle relative alla individuazione del soggetto affidatario dell'esecuzione dei lavori.

12. Con l'articolo 12 si apre il capo IV della proposta di legge che disciplina l'ambito dei soggetti legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, nonché le relative modalità di qualificazione.

La norma si limita a ricondurre in un'unica sede normativa figure soggettive già presenti nell'ordinamento; ha pertanto una valenza di natura ricognitiva, fatta salva l'introduzione della figura del consorzio stabile, già prevista dalla legge n. 109 del 1994. Peraltro, dalla descrizione analitica emerge il favore con cui sono valutate le varie forme organizzatorie dell'attività d'impresa alle quali è riconosciuta la possibilità di presentare l'offerta e di concorrere all'esecuzione di lavori pubblici, allo scopo di integrare e potenziare le rispettive capacità produttive, sia con riferimento alla realizzazione di un singolo intervento (associazioni temporanee, consorzio di concorrenti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile) sia in relazione ad una comune attività continuativa che, naturalmente, postula una maggiore stabilità organizzativa (consorzi stabili, di cooperative, di imprese artigiane).

Inoltre la norma prevede, colmando una lacuna della legge n. 109 del 1994, anche il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), istituto comunitario recepito nel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 240 del 1991, che costituisce uno strumento di collaborazione tra più soggetti, non necessariamente imprenditori, appartenenti a Stati membri diversi.

Di notevole importanza è la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 12, in base alla quale è sancito il divieto di partecipazione alla medesima gara dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e dei singoli soggetti che ne fanno parte, ad evitare la possibile violazione alla *par condicio* tra concorrenti, sotto il profilo della preventiva reciproca conoscenza delle offerte.

Sempre nell'ottica di salvaguardare il regolare svolgimento delle gare, alla luce di un principio sancito anche dalla normativa comunitaria, la norma prevede il divieto di partecipazione alla medesima procedura della singola impresa associata e dell'associazione temporanea, dell'impresa facente parte di un GEIE e del GEIE stesso, di più società legate tra loro da rapporti di controllo e collegamento, in quanto costituiscono espressione di una medesima realtà imprenditoriale.

In virtù, invece, della particolare disciplina prevista per le figure consortili dell'ordinamento, al comma 3 si prevede che tali soggetti, all'atto della partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici, indichino i singoli consociati per conto dei quali concorrono ovvero presentano l'offerta.

13. L'articolo 13 della proposta di legge individua gli elementi costitutivi e caratterizzanti il consorzio stabile che si va ad aggiungere alle altre forme di cooperazione tra operatori e di integrazione delle rispettive capacità produttive, legittimate ad eseguire lavori pubblici. Tale istituto si pone come opportunità di crescita di imprese che, pur mantenendo la propria individualità, intendono porre le basi per una stabile cooperazione nel settore dei lavori pubblici, in vista di una eventuale successiva funzione.

Requisiti essenziali per la costituzione del consorzio stabile sono il numero minimo di tre soggetti ad esso partecipanti ed

il periodo minimo di durata che non può essere inferiore a cinque anni. Viene invece demandata al regolamento la definizione delle modalità di iscrizione dei consorsi all'Albo nazionale dei costruttori e della utilizzazione dei certificati di esecuzione dei lavori, tra i soggetti consorziati, all'atto dello scioglimento del consorzio stesso.

La norma precisa, inoltre, al comma 6, la sostanziale irrilevanza dello scioglimento del consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante, in relazione alla esecuzione dei lavori affidati anteriormente allo scioglimento stesso. La sola ipotesi in cui è previsto che le vicende relative ai soggetti che fanno parte del consorzio possano produrre effetti nei confronti della stazione appaltante, è quella in cui il recesso od il fallimento dei consorziati faccia venir meno la compagine consortile. In tal caso è prevista la facoltà della stazione appaltante di non recedere dal contratto, proseguendo nel rapporto giuridico instaurato, a condizione che si ricostituisca il consorzio con uno o più soggetti qualificati e nei confronti dei quali la stazione appaltante abbia espresso il proprio preventivo gradimento. La scelta di far parte di un consorzio stabile esclude naturalmente, per i singoli consorziati, la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di cooperazione od associazione; peraltro non è preclusa la possibilità di partecipare *uti singulus* alle procedure di affidamento, alla condizione che alle medesime procedure non partecipi il consorzio.

Viene inoltre fissato, al comma 10, un principio di valenza generale, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui i consorzi, siano essi stabili, di cooperative o di imprese artigiane, possono fare eseguire alle singole imprese consorziate i lavori avuti in affidamento, senza che ciò configuri rapporto di subappalto. Infatti dal riconoscimento della personalità giuridica di tali soggetti discende l'instaurazione di un rapporto organico tra consorzio e soggetti consorziati in virtù del quale l'attività da questi ultimi posta in essere in qualità di componenti del consorzio, è imputabile direttamente al consorzio, il quale è responsabile nei confronti della amministrazione committente per gli eventuali inadempimenti in sede di esecuzione del contratto, di cui è titolare ed al cui esatto adempimento è dunque tenuto.

Nell'ottica di incentivare il ricorso al consorzio stabile i commi 7, 8 e 9 prevedono alcuni benefìci fiscali per un periodo di sei anni dalla data della loro costituzione, ed esclude dall'assoggettamento alle imposte sui redditi le plusvalenze derivanti da conferimenti di lavori e di rami d'azienda effettuati a favore dei consorzi stabili.

14. In base alla considerazione che non vi è piena equivalenza sul piano imprenditoriale tra il livello produttivo di una data impresa e la sommatoria delle capacità produttive di imprese di dimensioni inferiori, si è ritenuto necessario prevedere che almeno l'impresa capogruppo sia in possesso di un'iscrizione che costituisca espressione di una qualificazione maggiore con riferimento all'importo dei lavori, rispetto a quella richiesta per la partecipazione delle altre imprese associate. In particolare l'articolo 14 stabilisce, al comma 3, che l'impresa capogruppo dell'associazione di tipo orizzontale deve possedere un'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per un importo non inferiore alla metà di quello a base d'asta; mentre le imprese mandanti devono essere iscritte per un importo non inferiore al 20 per cento.

Inoltre, la norma in argomento prevede, al comma 8, l'obbligatorietà dell'associazione verticale, con esclusione del subappalto, qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino opere tecnologiche ad alta specializzazione, opere speciali ed impianti, il cui importo superi il 25 per cento di quello a base dell'appalto. Si precisa che il calcolo deve essere fatto escludendo dal computo le lavorazioni di valore inferiore al 5 per cento dell'importo dei lavori appaltati.

15. Il Comitato di normalizzazione europea, incaricato dalla Unione europea di redigere le norme per la certificazione delle qualità dei soggetti che operano nel settore delle costruzioni, ha dichiarato l'inapplicabilità della normativa EN 29000

nell'ambito dei pubblici appalti in quanto tale settore, a differenza di quello industriale, è caratterizzato dalla circostanza che ogni lavoro od opera realizzati hanno una loro specificità e tipicità.

Si è ritenuto, dunque, in attesa di una eventuale futura più puntuale e specifica disciplina comunitaria della qualità in materia di appalti pubblici, di scomporne il concetto in quelli che sono i suoi elementi costitutivi, delineando poi un processo di verifica della sussistenza o meno di tali requisiti nei singoli soggetti imprenditoriali, attraverso il monitoraggio dello sviluppo e delle modalità dell'esecuzione di ogni lavoro anche con la verifica, demandata alla commissione di collaudo in corso d'opera, del rispetto da parte dell'imprenditore della normativa in materia contributiva, previdenziale, di sicurezza nel cantiere e di altri indici la cui specificazione è rinviata al regolamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *e)*.

L'articolo 15, comma 1, demanda quindi al Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, già istituito per la qualificazione delle imprese, anche la valutazione della qualità degli operatori del settore dei lavori pubblici.

Quindi la norma prevede una modifica in termini più rigorosi degli attuali criteri di qualificazione delle imprese, in relazione ai requisiti di carattere patrimoniale, tecnico ed organizzativo, alla effettiva capacità produttiva, alla composizione e qualificazione dell'organico e della struttura tecnica di impresa. Viene, inoltre, demandata al regolamento l'individuazione delle figure professionali che devono comporre la direzione tecnica in relazione alla specifica qualificazione richiesta o posseduta dall'impresa, nonché i parametri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la revisione periodica della qualificazione.

Per garantire la massima dinamicità all'istituto in relazione sia all'accertamento che alla verifica della permanenza dei requisiti di qualificazione l'articolo prevede, al comma 10, l'istituzione di una rete informatica di collegamento con le banche dati di tutti gli enti le cui certificazioni sono rilevanti ai fini della qualificazione stessa.

Quindi, ai commi 11, 12 e 13 è data attuazione ai criteri indicati nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, in relazione alla esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto delle imprese i cui legali rappresentanti e direttori tecnici siano incorsi in condanna penale, per reati rilevanti ai fini della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione, escludendo il caso della sentenza di patteggiamento di cui agli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale.

16. Il capo V costituisce la parte più innovativa della legge quadro, offrendo una prima disciplina di principio al finanziamento di opere pubbliche con risorse private ed alternative: di fronte al *deficit* delle casse pubbliche, la possibilità di far intervenire risorse private per la realizzazione di lavori pubblici costituisce un valido strumento per far ripartire gli interventi strutturali di cui il nostro Paese ha bisogno. La disposizione di cui all'articolo 16 sistematizza e razionalizza strumenti che già in parte esistono nell'ordinamento e stabilisce che le amministrazioni pubbliche svolgano preliminarmente una attività conoscitiva, individuando le opere pubbliche suscettibili di gestione economica ed i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie. Durante tali attività, così come durante le attività necessarie per la decisione del soggetto realizzatore, si prevede che le amministrazioni possano avvalersi della consulenza di esperti particolarmente qualificati.

Viene introdotto un principio di grande rilevanza, laddove si afferma che la scelta di realizzare opere pubbliche, suscettibili di gestione economica, facendo ricorso alle tradizionali fonti di finanziamento pubblico, deve trovare una particolare motivazione già nell'ambito della programmazione. Si precisa, inoltre, che l'opportunità di realizzare un'opera mediante il ricorso a fonti alternative di finanziamento può essere segnalata anche da operatori privati, che devono avere idonei requisiti tecnici,

finanziari e gestionali o devono essere i soggetti previsti dall'articolo 12, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori o con gestori di servizi.

Nei casi di opere realizzate con il ricorso a fonti alternative di finanziamento, la norma demanda al regolamento la disciplina delle modalità di vigilanza e controllo, da parte del soggetto pubblico competente, sulla realizzazione e la gestione dell'opera.

17. Gli articoli 17 e 18 disciplinano la concessione di realizzazione e gestione di opera pubblica per la cui realizzazione sia previsto l'apporto, totale o parziale, di capitali privati. La norma stabilisce che la controprestazione a favore del concessionario può consistere: nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, compatibilmente alla loro destinazione, secondo quanto stabilito nel capitolato allegato all'atto di concessione, per un periodo di tempo comunque non superiore a novantanove anni, periodo alla cui scadenza l'opera deve essere consegnata in condizioni di piena funzionalità all'amministrazione concedente; ovvero nella costituzione di diritti reali su altri beni della pubblica amministrazione, comunque accessori e collegati a quelli oggetto dell'opera da realizzare, che non assolvano funzioni essenziali di interesse pubblico; o anche su opere da realizzare, strettamente collegate all'opera in concessione; ovvero nell'impiego congiunto di entrambe le possibilità sopraindicate.

Allo scopo di assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, la norma stabilisce che può essere comunque riconosciuto un prezzo fino al 50 per cento dell'importo totale dell'opera, il cui pagamento avviene, comunque, a collaudo effettuato, qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe controllati od amministrati o comunque predeterminati.

18. L'articolo 18 afferma come principio generale per garantire il massimo della concorrenza, che gli affidamenti in concessione avvengano sempre a seguito di gara. Tale gara è svolta sulla base del progetto preliminare, se l'iniziativa è assunta dall'amministrazione; sulla base di un progetto definitivo, corredato da uno specifico piano finanziario, se l'iniziativa proviene da un operatore privato. Naturalmente i concorrenti devono documentare capacità commisurate all'assunzione della concessione.

L'affidamento della concessione è effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del progetto definitivo, quando l'iniziativa è della amministrazione; sulla base di varianti migliorative del progetto definitivo, quando l'iniziativa è del privato promotore.

I lavori, comunque, hanno inizio solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione.

Nel caso di iniziativa del privato, il promotore non partecipa alla gara e qualora vengano presentate proposte ritenute migliorative rispetto a quella da lui originariamente presentata, ha facoltà di assumere la concessione alle condizioni indicate dal vincitore, ovvero di rinunziare entro trenta giorni, ottenendo il versamento di una somma indicata nel bando e comprensiva sia delle spese sostenute per la redazione del progetto sia dei relativi diritti d'ingegno.

La norma autorizza, infine, il concessionario ad emettere azioni ed obbligazioni e lo vincola ad appaltare a terzi una quota minima del 30 per cento del totale dei lavori oggetto della concessione anche se li realizzi direttamente o tramite imprese controllate.

19. Di portata innovativa il principio introdotto dall'articolo 19 che prevede la possibilità di offrire come controprestazione per la realizzazione di un'opera pubblica, il titolo di proprietà di beni immobili non destinati al soddisfacimento di interessi pubblici e non essenziali a tale scopo.

La formazione del contratto è subordinata all'esperimento di licitazione privata od appalto concorso.

Il comma 3 demanda al regolamento la disciplina delle modalità di presentazione

delle offerte prevedendo, inoltre, la possibilità che il trasferimento della proprietà del bene posa avvenire anche a favore di un concorrente diverso da quello che risulterà affidatario dell'esecuzione dei lavori.

In tale ultima ipotesi il comma 4 prevede che il trasferimento in proprietà avvenga a conclusione della gara, altrimenti esso avrà luogo dopo il positivo collaudo dei lavori eseguiti, fermo restando che già alla firma delle convenzioni possa essere trasferito al soggetto realizzatore il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene alienato dall'amministrazione.

20. L'articolo 20 apre il capo VI relativo alle procedure di aggiudicazione elencandole e demandando poi al regolamento la disciplina di dettaglio.

Il comma 1 stabilisce che le procedure di gara sono il pubblico incanto e la licitazione privata. A questi due sistemi, di carattere generale, si aggiungono l'appalto concorso, che trova ulteriore specificazione all'articolo 23 e la trattativa privata, che vede definiti i relativi limiti di attuazione all'articolo 22.

Il comma 2 riguarda invece i contenuti del contratto di appalto ed il livello di definizione progettuale necessario e sufficiente per procedere alla gara.

Innovando rispetto alla legge n. 109 del 1994, che prevedeva la possibilità di affidare contratti di appalto aventi ad oggetto la sola esecuzione sulla base del progetto esecutivo, la norma dispone che l'obbligazione contrattuale di un appalto può avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva, a partire dal progetto definitivo posto a base di gara: e ciò qualora i lavori da realizzare comportino la scelta tra più soluzioni tecniche possibili.

Si tratta di un'innovazione significativa che valorizza l'apporto di capacità progettuali e di conoscenze tecniche delle imprese e che va positivamente letta assieme agli articoli 9 e 10, che a loro volta fanno del miglioramento della qualità della progettazione e della valorizzazione delle relative capacità presenti sul mercato altrettanti fulcri della presente proposta di legge.

Una particolare attenzione in termini di flessibilità viene, infine, riservata alle manutenzioni ed agli scavi archeologici, dato che si prevede che l'affidamento riguardi la sola esecuzione, ma il progetto a base di gara sarà sufficiente che risponda a quei requisiti essenziali che saranno fissati dal regolamento.

Il comma 3 ribadisce ancora una volta la necessità della qualità progettuale. Le procedure per l'affidamento non potranno avere inizio se non sia intervenuta una verifica degli elaborati progettuali dal punto di vista tecnico, normativo e di conformità allo stato dei luoghi.

I commi 4 e 5 riguardano, poi, le modalità di pagamento del corrispettivo.

Viene in primo luogo posta la regola generale per cui i contratti di appalto sono stipulati a corpo. Fanno eccezione a detta regola tutti i contratti relativi a manutenzioni, restauri e recupero edilizio nonché gli scavi archeologici, che sono stipulati a misura.

Se, poi, in un contratto di appalto che, in base alla regola generale, deve essere stipulato a corpo, rientrano fondazioni, gallerie, opere di difesa a mare, opere di difesa del suolo, per dette lavorazioni si procede ad un computo a misura, in base ad una specifica procedura che vede coinvolto il progettista e gli organi tecnici del soggetto committente.

Il comma 6 riguarda, invece, pubblicità e documentazione di gara.

Spetta al regolamento definire le semplificazioni atte ad agevolare la documentazione da presentare per la gara, così come spetta al medesimo regolamento stabilire le modalità ed i termini di pubblicità. Ciò fermo restando che va fatto salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia e che per interventi fino a 500.000 ECU la pubblicità avviene sugli albi della stazione appaltante, del comune e della provincia interessata, che per interventi tra 500.000 e 5 milioni di ECU occorre anche la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* e che per interventi di rilevanza europea occorre procedere anche ad una pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Altre forme di pubblicità, quale quella sui quotidiani, possono essere disposte facoltativamente dalle amministrazioni interessate, secondo quanto disposto dal comma 7.

Ai sensi del comma 8, poi, tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, con la sola eccezione di quelli relativi alle opere segretate, devono essere consultabili presso l'ente committente da parte del soggetto interessato; all'ente è invece fatto divieto, in base al comma 9, di comunicare a terzi, fino all'affidamento, l'elenco dei richiedenti l'invito, dei partecipanti e degli offerenti.

Al comma 10, nell'intento di garantire la massima concorrenzialità, si prevede la partecipazione alla gara di tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e dei quali sia stato verificato positivamente il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

21. L'articolo 21 individua quali criteri di aggiudicazione degli appalti affidati con pubblico incanto od a licitazione privata, quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 1, primo comma, lettera *e)*, e 5, della legge n. 14 del 1973 e per i lavori tecnicamente più semplici il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *a),* della medesima legge n. 14 del 1973.

Nella preoccupazione delle difficoltà che potrebbero determinarsi nella fase esecutiva, sotto il profilo della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera pubblica, la norma prevede, al comma 2, una disciplina per la valutazione della offerta anomala. In particolare, per gli appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU stabilisce che le offerte devono essere corredate delle giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, individuate dalla stazione appaltante, in modo che rappresentino complessivamente il 75 per cento dell'importo a base di gara.

La stazione appaltante, entro venti giorni dall'aggiudicazione, deve procedere alla verifica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore di oltre un quinto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte annesse, media calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento. La norma, inoltre, precisa che possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica, solo le giustificazioni fondate sulla economicità del procedimento realizzativo o su particolari soluzioni tecniche ovvero sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione di tutte le giustificazioni inerenti gli elementi di cui si compone l'offerta, i cui valori minimi siano fissati per legge, per regolamento o comunque desumibili da atti ufficiali.

Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in relazione ai bandi pubblicati nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge – periodo entro il quale si presume si possa riequilibrare il mercato – il comma 4 prevede l'esclusione automatica delle offerte che superano di un quinto la soglia dell'anomalia come sopra calcolata. Qualora, però, il numero delle offerte valide sia inferiore a quindici, non si procede alla esclusione automatica e si applica anche per gli appalti di diritto interno la disciplina della verifica delle giustificazioni delle offerte prevista per gli affidamenti di importo superiore ai 5 milioni di ECU.

22. La possibilità di affidare mediante appalto concorso la realizzazione di opere pubbliche è condizionata alla relativa previsione formulata dall'amministrazione in sede di progetto preliminare, previo parere del competente organo tecnico consultivo e del responsabile del procedimento, quando la progettazione richieda il possesso di specifiche competenze o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

La norma stabilisce, al comma 2, che il corrispettivo dell'appalto debba essere determinato esclusivamente « a corpo » e che l'aggiudizione debba intervenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi del comma 3, in funzione di una serie di elementi indicati nel bando ed ai quali devono essere attribuiti, con le modalità stabilite dal re-

golamento, singoli coefficienti numerici parametrati alla rispettiva importanza ad essi attribuita. Tali coefficienti numerici concorrono alla formulazione del punteggio complessivo e, quindi, alla individuazione dell'aggiudicatario.

Al comma 4 viene operato un rinvio al regolamento per quanto concerne la definizione della composizione, delle cause di incompatibilità, delle modalità di funzionamento della commissione giudicatrice e della pubblicità del procedimento, nonché dei criteri per l'attribuzione dei punteggi.

23. Nell'intento di circoscrivere il ricorso alla trattativa privata ai casi di effettiva necessità, l'articolo 23 delinea i presupposti e l'ambito di applicazione di tale modalità d'individuazione dell'esecutore di lavori pubblici.

In particolare, la norma stabilisce, al comma 1, che possono essere affidati a trattativa privata gli appalti di importo inferiore a 200.000 ECU, quando ricorrano le circostanze individuate dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Al di sopra del limite d'importo sopra indicato il ricorso alla trattativa privata è circoscritto al caso in cui si devono affidare opere strettamente necessarie a far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili e sempre che i termini previsti per l'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica non consentano di far fronte all'emergenza. Qualora ricorrano le condizioni sopra richiamate i lavori possono essere affidati anche sulla base di un progetto non esecutivo e senza far ricorso alla pubblicazione di un bando di gara, ferma restando la necessità di adeguata motivazione in sede di decreto di approvazione del contratto, nel quale, comunque, devono essere previsti termini di esecuzione congrui rispetto ai motivi che hanno legittimato il ricorso alla trattativa privata.

L'articolo contiene, quindi, due disposizioni di garanzia, relative all'obbligo delle amministrazioni affidanti di verificare – al comma 3 – che i soggetti affidatari siano comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure concorsuali; nonché – al comma 4 – il divieto per le stesse amministrazioni di frazionare artificiosamente i lavori in modo da rientrare nei limiti d'importo entro i quali, sia pur limitatamente, la trattativa privata è consentita.

La norma, quindi, delinea nei suoi elementi essenziali, al comma 5, il procedimento attraverso il quale pervenire all'affidamento dei lavori a trattativa privata, procedimento che consiste in una gara informale tra almeno quindici concorrenti.

Viene quindi fissato, al comma 7, il divieto di affidare a trattativa privata un lotto funzionale di un'opera quando sia già stato affidato, con le medesime modalità, altro lotto della stessa opera.

24. L'articolo 24 disciplina le modalità di affidamento dei lavori finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali delle Forze armate e dei corpi di polizia e dei lavori per la realizzazione dei quali siano necessarie misure speciali di sicurezza o di segretezza, dichiarati tali con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Il comma 2 prevede che in tali casi si proceda ad una trattativa privata secondo le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 2, precisando comunque, al comma 3, che sia l'affidatario sia gli eventuali subappaltatori devono essere muniti di nulla osta di segretezza.

Si prevede altresì, al comma 4, il controllo successivo della Corte dei conti e l'obbligo di relazionare nel merito al Parlamento.

25. In conformità alle direttive 89/391/CEE e 92/57/CEE del Consiglio, ed alla relativa normativa nazionale di recepimento, al fine di tutelare le condizioni di sicurezza nei cantieri, l'articolo 25 della proposta di legge prevede l'adozione di un regolamento in materia di piani di sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La norma prevede, inoltre, che il piano di sicurezza costituisca parte integrante del contratto di appalto o di concessione e che debba essere, ad iniziativa dell'appaltatore

principale, aggiornato e coordinato con quelli redatti dalle imprese subappaltatrici eventualmente intervenute nella realizzazione dei lavori.

La grave violazione del piano da parte dell'appaltatore o del concessionario può, ai sensi del comma 4, costituire causa di risoluzione del contratto e deve essere comunque comunicata dal responsabile del procedimento all'Osservatorio di cui all'articolo 3, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione da parte del competente organo di qualificazione.

26. Ai fini della verifica del complessivo andamento dei lavori, l'articolo 26 prevede che l'appaltatore predisponga un programma nel quale siano identificati tutti gli adempimenti ed i relativi tempi di esecuzione delle opere da realizzare. Tale programma, sottoscritto dal rappresentante legale e dal direttore tecnico dell'impresa e, per presa visione, dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori, deve essere consegnato, ai sensi del comma 2, all'amministrazione appaltante, prima della stipula del contratto.

Il comma 4 prevede che gli eventuali scostamenti dell'andamento dei lavori dalla scansione temporale risultante dal programma devono essere comunicati dal responsabile del procedimento all'Osservatorio, in quanto concorrono alla valutazione della complessiva capacità organizzativa dell'impresa ai fini della qualità aziendale.

27. L'articolo 27 stabilisce che per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori pubblici, le amministrazioni appaltanti provvedono a nominare un direttore dei lavori, scegliendolo preferibilmente tra i propri dipendenti, ovvero, nei casi di inadeguatezza della propria pianta organica, affidando l'incarico a tecnici di altre amministrazioni pubbliche od a professionisti abilitati.

Il comma 2 prevede che il direttore dei lavori sia responsabile degli eventuali errori e ritardi verificatisi nella propria attività e fissa l'obbligo per tali soggetti di munirsi di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni subìti dall'amministrazione.

28. L'articolo 28 prevede, al comma 1, che l'affidatario comunichi all'amministrazione il nominativo del soggetto o dei soggetti ai quali intende subappaltare o dare in cottimo parte dei lavori oggetto dell'appalto, allegando a tale comunicazione gli atti necessari a documentare la loro relativa qualificazione, correttezza in materia contributiva, previdenziale, di sicurezza del lavoro e la non mafiosità.

L'amministrazione, rilevando la mancanza di uno o più requisiti, ha facoltà di opposizione entro i successivi trenta giorni, facoltà che può esercitare anche nel corso dei lavori procedendo alla revoca dell'autorizzazione, assentita anche implicitamente, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti sopraindicati.

La norma, quindi, dispone che per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria non possa essere affidata in subappalto l'intera opera e, comunque, la totalità dei lavori rientranti nella categoria prevalente; viceversa, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria individua come quota massima subappaltabile il 50 per cento dei lavori oggetto dell'appalto.

Il comma 3 estende la disciplina in materia di subappalto anche ai noli ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore a quello dell'impiego della mano d'opera.

L'articolo in argomento prevede, inoltre, che l'appaltatore principale sia responsabile della esecuzione di tutti i lavori, anche di quelli subappaltati, e della regolarità e correttezza complessiva degli adempimenti cui sono tenuti i subappaltatori, ad eccezione, come precisa il comma 5, della eventuale intervenuta inidoneità di tali soggetti, in relazione ai requisiti richiesti in materia di antimafia.

29. L'articolo 29 disciplina l'istituto delle varianti in corso d'opera prevedendo, al comma 1, tra le ipotesi in cui l'ente appaltante può disporne l'approvazione,

oltre al sopravvenire di disposizioni di legge o regolamentari [lettera *a)*], o di circostanze impreviste ed imprevedibili [lettera *b)*], o del manifestarsi di errori od omissioni progettuali che pregiudichino in tutto o in parte, la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera [lettera *d)*], anche l'ipotesi della cosiddetta « sorpresa geologica » [lettera *c)*].

Vengono, inoltre, consentite, al comma 3, piccole varianti migliorative, disposte dal direttore dei lavori, per risolvere aspetti di dettaglio, sempre a condizione che il loro importo complessivo non ecceda il 5 per cento dell'importo originario.

Al comma 5 la norma stabilisce che la realizzazione dei lavori inerenti le varianti possa essere affidata all'appaltatore principale qualora siano indivisibili dal lavoro principale; il loro importo non superi il 50 per cento dell'importo originario d'appalto; e sempre che l'appaltatore offra un miglioramento del 5 per cento rispetto alle condizioni originarie del contratto.

Qualora il valore delle varianti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 superi il 50 per cento del valore dell'opera aggiudicata, ovvero superi il 20 per cento se dipendenti da errori progettuali che chiamano comunque in gioco la responsabilità professionale del progettista, si procede alla risoluzione del contratto equiparandola, però, ai soli fini economici, al recesso unilaterale. Infatti, il comma 7 prevede il pagamento all'appaltatore dei lavori eseguiti, il pagamento del 10 per cento dei quattro quinti di quelli non eseguiti, a titolo di lucro cessante, oltre che il pagamento dei materiali utili.

La disposizione precisa inoltre al comma 8 che i casi di sospensione dei lavori dovuti alla necessità di adottare delle varianti rientrino tra quelli di cui all'articolo 30, comma 2, del capitolato generale e che siano sempre oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, al Collegio di vigilanza.

30. L'articolo 30 disciplina il regime delle garanzie assicurative che devono essere richieste dalle amministrazioni appaltanti.

In particolare, la norma prevede, al comma 1, che l'aggiudicatario costituisca una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo dei lavori al fine di coprire l'amministrazione dagli eventuali oneri conseguiti al mancato od inesatto adempimento da parte dell'appaltarore. Tale garanzia cessa i propri effetti alla data dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero decorso un anno dall'emissione del certificato stesso, quolora non sia intervenuta la relativa approvazione.

Il comma 2 dispone, poi, che l'esecutore dei lavori costituisca, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fidejussoria di pari importo, da ridurre gradualmente in corso d'opera secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 2.

Il successivo comma 3 fa obbligo all'appaltatore di stipulare prima della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa – cosiddetta CAR – finalizzata ad indennizzare l'amministrazione da tutti i rischi, di qualunque genere, connessi all'esecuzione dell'opera, ad eccezione di quelli derivanti da errore progettuale o da azioni dolose di terzi. Tale polizza deve contenere anche la garanzia di responsabilità civile per danni che possono derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori e cessa con la loro ultimazione, così come attestata dalla direzione dei lavori. A partire da tale data, per determinate categorie di opere, da individuarsi in sede regolamentare, il comma 4 prevede un'ulteriore polizza di responsabilità decennale, a copertura dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera realizzata ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il comma 5 fa carico al progettista, all'atto del conferimento dell'incarico, di prestare una polizza fidejussoria a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Tale garanzia cessa i propri effetti alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero decorso un anno dalla relativa emissione, qualora non sia intervenuta l'approvazione del certificato stesso.

La norma demanda al regolamento la fissazione dei massimali adeguati a coprire

l'amministrazione appaltante dagli oneri che abbia a sopportare per errori ed omissioni progettuali.

31. L'articolo 31 individua le norme relative alla disciplina economica della esecuzione di lavori pubblici.

La norma prevede un termine di quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal responsabile del procedimento per l'erogazione dell'anticipazione, che è recuperata gradualmente in corso d'opera.

Nella stessa direzione si muove la disposizione che, al comma 2, disciplina il pagamento degli stati di avanzamento prevedendo un termine di quarantacinque giorni dalla data della relativa emissione e l'obbligo di giustificazione da parte del responsabile del procedimento, in caso di ritardo.

I commi 3 e 4 regolano l'adeguamento del prezzo dell'appalto, di durata superiore ai dodici mesi, ancorandolo al 75 per cento delle variazioni del costo dei mezzi di produzione come rilevate dall'ISTAT. Il comma 5 estende ai crediti verso le pubbliche amministrazioni la possibilità di ricorso al *factoring*.

32. La norma contenuta nell'articolo 32 conferma la validità dei princìpi generali e dei termini dello svolgimento delle operazioni di collaudo già previste dalla legislazione vigente, tuttavia, ai fini di una più organica e meditata disciplina dell'istituto, rinvia al regolamento l'individuazione dei criteri di nomina del collaudatore, i relativi requisiti di competenza e professionalità, nonché i casi di incompatibilità e le modalità ed i termini di espletamento del collaudo in corso d'opera. La norma demanda al regolamento anche la indicazione delle fattispecie in cui il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione.

Nel quadro di un maggiore complessivo e più puntuale controllo dello svolgimento di tutte le fasi dell'esecuzione dell'opera si inserisce il principio innovativo, introdotto al comma 4, della generalizzata previsione del collaudo in corso d'opera e del compito assegnato alla relativa commissione di rilevare i dati – indicati dal regolamento – significativi ai fini della qualificazione dell'impresa, con l'obbligo di comunicarli all'Osservatorio.

Il comma 5 si prefigge di semplificare la disciplina inerente l'approvazione del collaudo stabilendo che, qualora decorso un anno dalla emissione del certificato non sia intervenuta l'approvazione, il certificato debba intendersi tacitamente approvato, con la conseguente estinzione delle garanzie fidejussorie.

33. Per quanto attiene all'articolo 33 concernente la definizione delle controversie, lo spirito dell'intervenuta normativa è quello di consentire di distinguere in materia di lavori pubblici il contenzioso « minuto » da quello che invece riguarda questioni di rilevante importanza, da misurarsi sia in ragione delle implicazioni pratiche specifiche, sia per gli aspetti interpretativi delle norme che possono coinvolgere profili di interesse ulteriori rispetto a quelli specificamente dedotti.

In questa ottica, si distingue tra la procedura di definizione bonaria delle controversie affidata all'amministrazione in prima fase e poi al collegio arbitrale, sotto il controllo del Collegio di vigilanza, e procedure di definizione giurisdizionale affidate ai competenti organi (giudice ordinario e giudice amministrativo); per tali ultimi giudizi sono dettate specifiche norme acceleratorie che consentono una rapida definizione del giudizio sia nella fase cautelare sia in quella di merito.

Altri aspetti caratteristici dell'argomento relativo alla definizione delle controversie sono quelli della fissazione di limiti massimi per i compensi arbitrali, norma che accede ad una esigenza di trasparenza nella gestione di questi, e dell'attribuzione al giudice amministrativo della gestione esclusiva delle vertenze di risarcimento dei danni conseguenti a provvedimenti amministrativi illegittimi, giurisdizione che ha un suo significato proprio nell'esigenza di apprestare tutela omogenea agli interessi del privato leso dall'attività dell'amministrazione.

34. La norma contenuta nell'articolo 34 disciplina la rilevanza delle cessioni, scissioni e fusioni di imprese che eseguono opere pubbliche, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare si dispone che nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuto trasferimento d'azienda, l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto solo nel caso in cui riscontri la non sussistenza dei requisiti previsti dalla cosiddetta normativa antimafia.

Al comma 4 la norma, onde consentire la massima concorrenzialità in sede di gara, conserva la disciplina di favore secondo cui il cessionario od il soggetto risultante dalla fusione o dalla scissione può documentare la propria qualificazione per il tramite dei requisiti posseduti dai soggetti danti causa. Per favorire i processi di integrazione aziendale, il comma 5 dell'articolo in esame, introduce agevolazioni fiscali. La disciplina ed i benefìci di cui ai commi esaminati sono estesi anche all'ipotesi di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale.

35. Le disposizioni contenute nell'articolo 35 hanno lo scopo di favorire l'integrazione tra le varie casse edili oggi esistenti e, tramite questo processo, incrementare anche i processi di mobilità dei lavoratori: detta integrazione dovrebbe realizzarsi tramite la sottoscrizione di un protocollo di intesa da compiersi nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In mancanza, i diversi organismi presenti oggi in sede di contrattazione collettiva vedranno *ex lege* reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, versamenti, eccetera, maturati dai lavoratori.

36. La disposizione contenuta nell'articolo 36 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge quadro.

37. L'articolo 37 disciplina l'ambito di applicazione della legge: in linea di principio è stabilito che le disposizioni in essa contenute entrino in vigore contestualmente alle norme regolamentari di attuazione.

Il comma 2, in deroga a tale principio, dispone l'immediata entrata in vigore dei seguenti articoli:

articolo 1: princìpi generali e ambito di applicazione della legge;

articolo 2: delegificazione;

articolo 3: istituzione del Collegio di vigilanza e dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, nonché l'obbligo di informativa da parte degli osservatori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici;

articolo 8: programmazione dei lavori pubblici;

articolo 9: articolazione e contenuto del progetto, limitatamente ai nuovi progetti;

articolo 21: criteri di aggiudicazione;

articolo 28: subappalto;

articolo 33: definizione delle controversie;

articolo 34: trasferimento e affitto di azienda;

articolo 35: gestione casse edili;

articolo 36: disposizione finanziaria.

Allo scopo di evitare ulteriori rallentamenti nell'attività amministrativa finalizzata alla costruzione di opere pubbliche, l'articolo prevede, al comma 3, che le procedure di gara e l'esecuzione di lavori avviate secondo i princìpi della previgente normativa sulla base di progetti affidati prima della data di entrata in vigore della legge ed approvati fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento, siano portate a termine nel rispetto della normativa previgente, purché il bando di gara sia pubblicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI.

#### ART. 1.

*(Princìpi generali e ambito di applicazione della legge).*

1. Ai sensi della presente legge si intendono per lavori pubblici le attività di costruzione, conservazione, recupero, trasformazione di opere, di impianti e del territorio, affidate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatte salve le attività riguardanti i beni mobili di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni ed ai consorzi, nonché alle aziende di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì ai seguenti soggetti:

*a)* concessionari di lavori pubblici; concessionari di servizi pubblici e soggetti che operano ai sensi della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, in virtù di diritti speciali ed esclusivi, limitatamente alle attività che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 7; società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, istituite per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

*b)* ai soggetti privati relativamente ai lavori di genio civile di cui all'allegato *A*

annesso al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ad edifici scolastici ed universitari ed a edifici destinati a scopi amministrativi, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto capitale od in conto interessi attualizzato, complessivamente superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori.

4. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni e degli enti regionali da queste finanziati, ferme restando le disposizioni della legislazione antimafia e la normativa di recepimento delle direttive comunitarie, costituiscono princìpi generali della legislazione statale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 9; 10, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10; 11; al capo IV; al capo V; al capo VI, ad eccezione degli articoli 21, commi 3 e seguenti, e 26; al capo VII; nonché all'articolo 37 della presente legge. Costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti regionali o provinciali da queste finanziate, ai sensi dei rispettivi statuti speciali, i princìpi desumibili dagli articoli 8, commi 4, 5, 6, 7, 8; 9; 10, commi 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10; 11; dal capo IV; dal capo V; dal capo VI, ad eccezione degli articoli 21, commi 3 e seguenti, e 26; dal capo VII; nonché dall'articolo 37.

5. Per l'attuazione unitaria dei princìpi di cui al comma 4, ed il coordinamento delle attività amministrative delle regioni e delle province autonome, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge gradua nel tempo e per

tipologie di lavoro le forme e le modalità di attuazione della presente legge, ai soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, ferma restando l'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, dei capi IV e VI e degli articoli 34, 35 e 37, nonché dei princìpi di cui ai capi III e VII.

7. Indipendentemente dal valore, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, le attività disciplinate dalle normative nazionali di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e le attività dei soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ad eccezione di quelle che non rientrino tra gli scopi istituzionali dei soggetti di cui alla citata direttiva 93/38/CEE e di quelle il cui contenuto tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla medesima direttiva, secondo quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare in sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

ART. 2.

*(Delegificazione).*

1. Il Governo disciplina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni attuative del diritto comunitario di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della libera concorrenza tra operatori, secondo criteri di efficienza ed efficacia e con procedure improntate a tempestività e trasparenza, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

*a)* alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo ed alle attività di supporto tecnico-amministrativo;

*b)* alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché alle modalità di verifica delle dichiarazioni prodotte dai soggetti partecipanti alla gara;

*c)* alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

*d)* ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dei lavori ed alle relative competenze.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per i soli aspetti relativi alla programmazione, e con l'Autorità di governo competente per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, limitatamente ai profili di rilevanza comunitaria, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere. Lo schema di regolamento è poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il regolamento è comunque emanato.

3. Nel rispetto dei princìpi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sono considerate norme generali regolatrici della materia dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tutte le disposizioni contenute nella presente legge, nonché la legislazione antimafia, la legislazione in materia di sicurezza e prevenzione nonché quella di attuazione delle direttive comunitarie.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati le leggi e gli atti con forza di legge che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione della normativa in materia di antimafia, di quella relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione e di

quella di attuazione del diritto comunitario, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è adottato un apposito regolamento recante specifiche modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 10 e 11 della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente in vigore.

7. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più capitolati tecnici per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali archeologici provenienti da scavi. Per i capitolati tecnici relativi ad opere di diretto interesse ambientale è emanato, nel termine di cui sopra, un decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

il Ministro della difesa, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

9. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti nel territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i regolamenti di cui al presente articolo ed il capitolato generale di appalto, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

10. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinare con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1997. Le somme non utilizzate nell'anno 1997 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

### ART. 3.

*(Collegio di vigilanza e Osservatorio dei lavori pubblici).*

1. Al fine di vigilare sulla tempestività ed efficacia dell'attività amministrativa in

materia di lavori pubblici, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Collegio di vigilanza sulle opere pubbliche, di seguito denominato « Collegio ».

2. Il Collegio è composto da nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui quattro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, uno su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, uno su proposta del Ministro dell'ambiente, uno su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e due su proposta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La proposta di nomina è comunicata al Parlamento, nei termini, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

3. Il Collegio sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme per il proprio funzionamento.

4. I componenti del Collegio, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici, con riconosciuta esperienza e competenza, durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi, per la durata del mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza; non possono essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; quelli privati ed i professori universitari sono collocati in aspettativa per la durata dell'intero mandato.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio, nel limite complessivo di lire 1.350.000.000 annue.

6. Il Collegio si avvale dell'Osservatorio di cui al comma 9 e di una segreteria costituiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composti da funzionari

tecnici ed amministrativi della pubblica amministrazione. La segreteria è costituita da non più di venti unità di cui una con qualifica dirigenziale, da porre in posizione di fuori ruolo.

7. Il Collegio:

*a)* vigila sul complesso delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche e predispone ed invia al Governo ed al Parlamento una relazione annuale, evidenziando anche eventuali disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, con particolare riferimento: alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; alla frequenza del ricorso alle sospensioni dei lavori od a varianti in corso d'opera ed alle relative cause, ai dati relativi al contenzioso;

*b)* vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 15;

*c)* verifica periodicamente la situazione del contenzioso in materia di opere pubbliche, anche in riferimento al reciproco adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle stazioni appaltanti o concedenti e dalle imprese esecutrici dei lavori ed al fine di accertare la ricorrenza di situazioni anomale;

*d)* formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la modifica delle fonti normative;

*e)* riferisce sulla adeguatezza delle strutture organizzative della pubblica amministrazione in materia di affidamento e controllo dei lavori pubblici in relazione agli obiettivi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche.

8. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 7, il Collegio si può avvalere della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e degli organi tecnici del Ministero dell'ambiente; può disporre, altresì, perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi

elemento ritenuto rilevante; può, inoltre, richiedere a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, documenti, informazioni o chiarimenti, nonché promuovere ispezioni, anche d'intesa con le amministrazioni competenti, avvalendosi dei servizi ispettivi istituiti presso le stesse amministrazioni od altri enti anche parastatali, con esclusione dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Tali soggetti sono, altresì, tenuti a trasmettere al Collegio ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione annuale sull'attività ispettiva svolta nella materia dei lavori pubblici, da allegare alla relazione di cui al comma 7, lettera *a)*.

9. Nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è istituito l'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, di seguito denominato « Osservatorio », che, sulla base di apposite convenzioni, opera mediante procedure informatiche anche in collegamento con analoghe strutture esistenti presso amministrazioni ed organismi pubblici anche territoriali e presso organismi privati. All'Osservatorio è preposto un dirigente generale ed esso è costituito da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale. La tabella relativa al Ministero dei lavori pubblici, di cui all'allegato I annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di un posto di dirigente tecnico e di due posti di dirigente amministrativo.

10. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

*a)* provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati sui lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimento a tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e gestione;

*b)* fornisce gli elementi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi di programmazione nazionale per la determinazione a livello regionale dei costi standardizzati, in relazione alle varie tipologie di lavori ed alle diverse localizzazioni ed aree territoriali;

*c)* assicura la pubblicità dei programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici;

*d)* garantisce alle pubbliche amministrazioni l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni;

*e)* provvede al coordinamento, anche mediante procedure standardizzate, delle attività degli osservatori regionali dei lavori pubblici di cui al comma 11;

*f)* esercita le competenze in materia di tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori attribuite attualmente all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, e fornisce agli organi competenti a qualificare le imprese tutti gli elementi utili ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 15 della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono osservatori, rispettivamente regionali e provinciali, dei lavori pubblici, che svolgono le attività di cui al comma 10, lettere *a), b), c)* e *d)*, in relazione ai lavori pubblici di interesse regionale e locale, secondo le modalità ed i criteri per la raccolta e la elaborazione dei dati indicati dall'Osservatorio.

12. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 10, i soggetti di cui all'articolo 1 e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sono tenuti ad inviare, rispettivamente, all'Osservatorio, tutti i dati relativi alle varie fasi della realizzazione di lavori pubblici di competenza statale ed agli osservatori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tutti i dati relativi alle varie fasi della realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e locale. Gli osservatori regionali sono tenuti ad inviare i dati all'Osservatorio.

13. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, individua i termini, le modalità ed i contenuti dell'obbligo di informativa; determina, altresì, la misura del diritto da corrispondere per l'accesso ai dati dell'Osservatorio e fissa la misura ed i criteri di

applicazione della sanzione amministrativa, da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di lire 100 milioni, salvo diverso titolo di responsabilità da applicare ai soggetti che non ottemperino alle richieste di informazione od agli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo.

ART. 4.

*(Consiglio superiore dei lavori pubblici).*

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge le sue funzioni consultive nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, in piena indipendenza ed autonomia funzionale e organizzativa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, attribuendo allo stesso tutte le funzioni consultive tecniche in materia di lavori pubblici, ad eccezione di quelle proprie del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Sono, altresì, ridefinite la composizione, la dotazione organica, l'organizzazione, i casi di incompatibilità, il numero degli esperti, le funzioni delle segreterie, le norme procedurali per assicurare la piena funzionalità del Consiglio ed i criteri in base ai quali, con decreti del Ministro dei lavori pubblici, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, è fissata la misura del compenso riconosciuto al Presidente del Consiglio superiore stesso.

3. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, fra i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o fra personalità di elevata e riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici. Qualora l'incarico venga affidato ad una personalità esterna alla pubblica amministrazione,

l'incarico stesso ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

4. I presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono nominati tra i dirigenti generali tecnici del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in conformità con quanto previsto al comma 2.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU e, senza limiti di importo, sui progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Qualora l'opera, di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto definitivo, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ART. 5.

*(Stazioni appaltanti).*

1. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio opera come stazione appaltante dei lavori pubblici di competenza delle amministrazioni statali, fatte salve le discipline particolari previste dalla presente legge. Le amministrazioni pubbliche possono delegare le funzioni di stazione appaltante ad altre amministrazioni dotate di adeguate strutture e competenze tecniche, secondo le

modalità che saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Per i lavori pubblici di competenza regionale, anche se finanziati tramite trasferimenti dal bilancio dello Stato, le regioni e le province autonome, ai fini della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, individuano, con propria legge, fra i comuni, le province, gli altri enti locali, nonché fra le strutture o le aziende regionali o infraregionali e quelle decentrate dell'amministrazione dello Stato, i soggetti che possono operare come stazione appaltante per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale e locale e per la gestione delle relative fasi; tale individuazione avviene sulla base delle caratteristiche delle opere e delle capacità tecniche necessarie per la gestione complessiva della procedura; il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, detta altresì, le condizioni e le modalità con cui comuni, province od altri enti locali possono delegare ad altri enti, lo svolgimento delle attività procedurali finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici. Sono fatte salve le discipline particolari previste dalla presente legge.

3. I comuni, le province e gli altri enti locali operano come stazioni appaltanti dei lavori pubblici finanziati sui fondi dell'ente medesimo, anche attraverso le modalità di finanziamento di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, ovvero con le modalità di cui al capo V della presente legge.

ART. 6.

*(Conferenza di servizi).*

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici di competenza statale, il Ministro dei lavori pubblici o, per sua delega, il competente dirigente generale centrale o periferico dell'amministrazione dei lavori pubblici, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 7, entro un congruo termine individuato in funzione della complessità dei progetti e del numero dei soggetti interessati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni interessate ai sensi del comma 1, devono essere rappresentate da soggetti che dispongono, anche per delega dell'organo competente, dei poteri necessari ad impegnare, in relazione all'oggetto del procedimento, la volontà dell'ente nel rispetto delle disposizioni ordinamentali.

3. Qualora alla conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 1, sia mancato il rappresentante di una amministrazione invitata, ovvero quando sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è nuovamente convocata entro i successivi dieci giorni.

4. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

5. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

6. Le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini partecipano alle conferenze di servizi attraverso propri rappresentanti che dispongono dei poteri di impegnare l'amministrazione; ove non sia acquisito l'assenso, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 1, in relazione alla complessità dei progetti, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 13 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. La conferenza di servizi si esprime di norma sul progetto definitivo. Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 13 dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

8. Il decreto di cui al comma 1, disciplina le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

9. Le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per le opere pubbliche di competenza regionale o locale.

ART. 7.

*(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4, della presente legge, nominano, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, individuandolo nell'ambito della propria struttura, ovvero, se necessario, più responsabili in relazione alle diverse fasi della programmazione dei lavori all'avvio del loro esercizio.

2. Il responsabile del procedimento assicura il rispetto delle normative, il corretto e razionale svolgimento del procedimento anche in relazione alla copertura finanziaria ed alla disponibilità delle aree, e segnala eventuali ritardi, disfunzioni od incovenienti ai servizi od uffici competenti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, individua i compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi quelli del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei la-

vori come definite dalla normativa vigente. Per l'esecuzione di contratti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, il responsabile del procedimento può essere nominato direttore dei lavori.

4. Le regioni, le province autonome e gli enti locali disciplinano l'attività del responsabile del procedimento per le opere di rispettiva competenza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, in deroga alla legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni, la misura dell'indennità da corrispondere agli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei comitati tecnici amministrativi (CTA), nonché ai componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori ed a quelli dei comitati regionali.

6. Ai fini dell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, sono ridefinite le piante organiche degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, previa verifica dei carichi di lavoro, da compiersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa vigente.

## CAPO III

### PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.

### ART. 8.

*(Programmazione dei lavori pubblici).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, approvano, nell'ambito dei documenti programmatori previsti dalla legislazione vigente, il programma triennale dei lavori pubblici di loro competenza, definito sulla base dei progetti preliminari di cui all'articolo 9, e con l'individuazione dei mezzi stanziati, disponibili od acquisibili, da destinare ai singoli interventi; la programmazione deve essere compatibile con le linee di indirizzo e con gli strumenti di

disciplina del territorio, con l'assetto dell'ambiente e con gli stanziamenti previsti.

2. Il programma triennale di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento, con specifico riferimento alla manutenzione, al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento dei lavori già iniziati; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi solo i lavori di cui sia stato redatto il progetto preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima dei costi. Possono essere inseriti nel programma lotti di un'opera pubblica funzionalmente autonomi e singolarmente fruibili.

3. Possono essere comprese, altresì, nel programma triennale le opere per la cui realizzazione è previsto il ricorso a fonti di finanziamento private ed alternative, ai sensi del capo V.

4. I soggetti di cui al comma 1, devono attenersi alle priorità indicate nel programma triennale, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento; possono essere concessi finanziamenti per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche solo a condizione che essi vengano ricompresi nel programma.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, trasmettono all'Osservatorio i programmi approvati, nonché le eventuali variazioni, sulla base dello schema tipo di programma triennale definito con decreto dal Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi che prevedono interventi in materia di difesa del suolo, ovvero in aree protette o che comunque attengano alla valutazione di impatto ambientale, sono comunicati al Ministero dell'ambiente; quelli ricadenti nell'ambito del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono comunicati al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Nel predisporre il bilancio annuale le amministrazioni provvederanno priorita-

riamente ad integrare i finanziamenti necessari per l'ultimazione nel triennio delle opere avviate e parzialmente finanziate.

7. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a),* sono tenuti ad adottare un programma delle opere pubbliche che intendono eseguire nel triennio ed a trasmetterlo all'Osservatorio ed agli enti locali interessati.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

*(Articolazione e contenuto del progetto).*

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Per ciascun livello di progettazione in rapporto alle caratteristiche ed all'importanza dell'opera, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, le eventuali articolazioni interne per fasi e momenti di verifica, nonché gli ulteriori contenuti e caratteristiche degli elaborati corrispondenti a ciascun livello di progettazione, individuati per categorie di lavori, in rapporto alle tipologie di intervento, tenuto conto del sistema di affidamento dei lavori e delle modalità di gestione e manutenzione.

3. Il progetto preliminare, finalizzato alla programmazione di cui all'articolo 8, comma 1, e corredato delle indispensabili preliminari indagini conoscitive, accerta la fattibilità dell'intervento con riferimento a tutti gli elementi che incidono sul costo, sull'ambiente e sul territorio, sulla definizione, approvazione ed attuazione del progetto. Il progetto motiva le scelte mettendo a confronto anche soluzioni alternative e definisce il quadro delle esigenze e delle prestazioni attese ed i prevedibili benefìci nonché il costo presunto dell'opera, i tempi di attuazione degli interventi ed il proposto sistema di affidamento. Il progetto preliminare può, ove necessario e tecnicamente possibile, essere articolato in modo tale da consentire la realizzazione dell'opera in

lotti successivi; in tal caso la progettazione individua i lotti in modo che risultino funzionalmente autonomi e singolarmente fruibili.

4. Il progetto definitivo è il documento con cui l'opera, in coerenza con il progetto preliminare e sulla base delle necessarie indagini, è compiutamente definita nei suoi elementi fondamentali, mettendo a disposizione del committente tutti i dati necessari per la sua conoscenza e valutazione, anche ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni. In particolare, il progetto definitivo contiene: il rapporto dell'opera con il territorio; le principali caratteristiche fisiche dell'opera relativamente agli aspetti configurativi, geometrici, funzionali, strutturali e tecnologici; le caratteristiche e le prestazioni dei principali elementi tecnici e strutturali, il costo disaggregato per categorie di lavorazioni; il piano finanziario; il cronogramma dell'intervento; il piano di manutenzione e quello dell'eventuale gestione. Ai fini dell'espletamento della gara di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *b),* il progetto definitivo contiene anche il capitolato speciale espresso in forma sia prestazionale sia oggettuale.

5. Il progetto esecutivo definisce, in coerenza con il progetto definitivo, gli elementi idonei ad identificare compiutamente ed inequivocabilmente le opere da realizzare ed il relativo costo, individuandone le prestazioni; precisa nel dettaglio le caratteristiche dell'opera, delle sue parti, dei componenti e dei materiali, nonché dei loro requisiti, i prezzi unitari, le modalità di contabilizzazione, i tempi e le modalità di realizzazione e l'indicazione delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria, nel rispetto delle previsioni progettuali.

6. Il progetto preliminare, integrato da un disciplinare idoneo a definire, su base prestazionale, quelle caratteristiche dell'opera che l'amministrazione ritiene di precisare, è utilizzato come documento da porre alla base dei concorsi di progettazione, degli incarichi di servizi tecnico-amministrativi, degli appalti concorso e dell'affidamento in concessione, di costru-

zione e gestione su diretta iniziativa del concedente; nel caso di appalto concorso il progetto preliminare deve essere corredato anche da indagini geotecniche e geognostiche, che comunque non vincolano l'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

7. L'accesso all'area od all'immobile per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati, ovvero dal prefetto nel caso di opere statali.

8. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi, alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni ed agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti, alla direzione dei lavori, alla vigilanza ed ai collaudi. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni, le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

9. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina le modalità di attuazione dello stanziamento, da utilizzare per la valorizzazione artistica delle opere pubbliche in una percentuale dell'importo dei lavori non superiore al 2 per cento, individuando le modalità di raccordo con la progettazione dell'opera.

ART. 10.

*(Redazione dei progetti).*

1. Il progetto preliminare è redatto dagli uffici tecnici dell'amministrazione ag-

giudicatrice. Per esigenze connesse alla complessità dell'opera od alla indisponibilità delle professionalità richieste, l'amministrazione può utilizzare collaborazioni esterne avvalendosi di soggetti di accertata qualificazione.

2. I progetti definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero da organismi tecnici delle pubbliche amministrazioni di cui è possibile avvalersi. Con provvedimento motivato l'amministrazione può deliberare di affidare l'incarico di progettazione a liberi professionisti, singoli od associati ovvero, se di rilevanza comunitaria, conformemente alle norme di recepimento della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, anche alle società di cui al comma 11.

3. La progettazione definitiva ed esecutiva, salvo deroga motivata, deve essere affidata allo stesso soggetto; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tali fasi di progettazione risultino suddivise, occorre l'accettazione da parte del nuovo incaricato dell'attività progettuale precedentemente svolta.

4. Le province, i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le amministrazioni e gli altri soggetti possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto disposto al comma 7, le tariffe relative alle attività di progettazione di lavori pubblici sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentiti i competenti ordini professionali, tenuto conto delle diverse categorie di lavori, tipologie di intervento e degli oneri assicurativi. I minimi di tariffa così stabiliti sono inderogabili.

7. Nell'ipotesi di ricorso a professionisti esterni, per gli incarichi di progettazione il cui onorario sia di importo pari o superiore a 200.000 ECU, si applica la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992; per gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 200.000 ECU, l'amministrazione affida l'incarico fiduciario in base a motivata valutazione e con criteri di rotazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1. Quando l'incarico di progettazione sia relativo a lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale e tecnologico, a prescindere dall'importo, l'amministrazione valuta in via prioritaria la possibilità di espletare concorso di progettazione. In tale ultimo caso il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, definisce i criteri per la scelta del progetto, dando priorità alla valutazione del rapporto costi-benefìci ed alla congruità del piano di gestione e di manutenzione dell'opera da realizzare.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione ed i prestatori di servizi di cui all'articolo 11 non possono partecipare agli appalti od alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati od in relazione ai quali abbiano svolto la loro prestazione di servizi, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o della prestazione di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salva la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità per aspetti specialistici.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 7, l'amministrazione affidante nomina, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, il responsabile della fase di progettazione, che è tenuto a riferire periodicamente sull'espletamento dell'incarico.

10. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi devono essere sottoscritti da un professionista abilitato. Se i progettisti sono più di uno è individuato il capo progetto. I progettisti incaricati di attività specialistiche rispondono in solido con il capo progetto per le attività di cui sono stati incaricati.

11. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la materia relativa alla costituzione, composizione ed attività delle società di ingegneria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* revisione della loro costituzione nelle forme indicate dal codice civile;

*b)* limitazione dell'oggetto sociale allo svolgimento di attività finalizzate a studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione, direzione lavori, valutazione di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e programmazioni urbanistiche;

*c)* maggioranza degli amministratori iscritti negli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, per le società di ingegneria costituite nella forma di società di capitali;

*d)* affidamento della direzione tecnica a professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri e degli architetti;

*e)* responsabilità in solido dei progettisti con le società di ingegneria;

*f)* istituzione di un registro presso apposita sezione separata dell'ordine professionale degli ingegneri, per la prequalificazione delle società di ingegneria;

*g)* coordinamento delle modalità di tenuta e aggiornamento del registro di cui alla lettera *f)*, con la normativa ed i princìpi deontologici degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti che operano all'interno delle società di ingegneria.

ART. 11.

*(Incarico di servizi tecnico-amministrativi).*

1. Per la realizzazione di lavori complessi, previsti nei programmi di cui all'articolo 8, anche in riferimento ai progetti finanziati dalla Unione europea, i soggetti di cui agli articoli 1, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4, qualora non possano eseguire tale attività con le proprie strutture interne o tramite gli strumenti di cui all'articolo 5, possono, con atto motivato, decidere di affidare a soggetti dotati di idonea qualificazione incarichi di servizi tecnico-amministrativi, ad esclusione delle attività di stazione appaltante.

2. Gli incarichi di servizi tecnico-amministrativi possono comprendere esclusivamente:

*a)* svolgimento delle operazioni e procedure per l'acquisizione, espropriazione ed occupazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori;

*b)* svolgimento delle operazioni topografiche di rilievo, studi geologici ed indagini geotecniche; svolgimento di studi e valutazioni di impatto ambientale;

*c)* progettazione definitiva, secondo esigenze, criteri e parametri specificati dall'amministrazione, e progettazione esecutiva;

*d)* espletamento delle attività necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta inerenti ai lavori;

*e)* direzione dei lavori appaltati;

*f)* assistenza al collaudo.

3. Ai fini dell'affidamento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7.

4. Il contratto di appalto di servizi di cui al comma 1 non dovrà avere per oggetto l'esecuzione dei lavori, nonché la direzione dei lavori qualora congiunta alla progettazione degli stessi e dovrà indicare specificatamente, a pena di nullità, le prestazioni oggetto dell'affidamento, la quantificazione del corrispettivo per le presta-

zioni affidate, nonché le modalità del suo pagamento e le condizioni di risoluzione del contratto medesimo.

5. Le attività affidate in incarico devono essere svolte direttamente, salva la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità per aspetti specialistici.

6. L'amministrazione affidante nomina il responsabile del procedimento cui è affidata anche la vigilanza su tutte le fasi di espletamento dell'incarico. Il responsabile è tenuto a riferire periodicamente sull'andamento del rapporto.

7. Gli oneri relativi all'incarico sono imputati agli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi.

8. Gli atti di cui al comma 1, nonché quelli di conferimento dell'incarico e le relazioni del responsabile del procedimento sono trasmessi al Collegio di cui all'articolo 3.

## CAPO IV

### SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE.

### ART. 12.

*(Soggetti ammessi alle gare).*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

*a)* le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

*b)* i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni;

*c)* i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

*d)* i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, qualificate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge;

*e)* i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;

*f)* le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

*g)* le imprese singole od associate stabilite nei Paesi membri dell'Unione europea rispondenti ai requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti dei Paesi ove hanno sede;

*h)* i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del regolamento emanato con decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del comma 1, è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei singoli consorziati, associati o membri del gruppo; è altresì vietata la partecipazione alla medesima procedura di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Per i soggetti di cui alla citata lettera *g)* il controllo od il collegamento sono determinati alla luce delle previsioni dei singoli ordinamenti di appartenenza.

3. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 1, lo stesso è tenuto ad indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorre.

ART. 13.

*(Consorzi stabili).*

1. Sono consorzi stabili quelli costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile,

tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo quanto stabilito dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2.

2. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre soggetti che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le modalità di iscrizione dei consorzi stabili nell'Albo nazionale dei costruttori, nonché i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione dei consorzi stessi.

5. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili di costituire tra loro, o con terzi, consorzi ed associazioni temporanee, nonché più di un consorzio stabile.

6. Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei confronti dell'amministrazione committente o concedente, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento. In caso di recesso o fallimento di una delle imprese consorziate, il rapporto è risolto qualora il recesso od il fallimento di uno dei consorziati comporti il venir meno del numero minimo richiesto per la costituzione del consorzio stabile. È, peraltro, in facoltà dell'amministrazione proseguire nel rapporto consentendo la partecipazione al consorzio stabile, entro perentorio termine, di un nuovo soggetto o soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, previsti

all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non sono dovute le tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dall'articolo 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di rami di azienda effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefìci di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

10. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane possono far eseguire i lavori alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto. Ai fini della esecuzione dei lavori i soggetti facenti parte dei consorzi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *d)*, devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui all'articolo 15, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti del soggetto affidatario dei lavori.

ART. 14.

*(Riunione di concorrenti).*

1. Per associazione temporanea di tipo orizzontale si intende la riunione di concorrenti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, nell'ambito della quale ciascuno di essi concorre alla realizzazione di lavori nei limiti dell'importo della rispettiva partecipazione all'associazione temporanea d'imprese e della correlativa qualificazione. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende la riunione di concorrenti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *f)*, nell'ambito della quale la manda-

taria capogruppo realizza i lavori della o delle categorie prevalenti, ed i mandanti realizzano i lavori scorporabili individuati nel bando di gara.

2. La partecipazione delle associazioni temporanee alle procedure di affidamento è ammessa a condizione che in sede di offerta l'impresa capogruppo e gli altri partecipanti siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, complessivamente richiesti, accertati ed attestati ai sensi dell'articolo 15.

3. Ai fini della partecipazione alla gara, l'impresa capogruppo di un'associazione di tipo orizzontale deve essere iscritta all'Albo nazionale dei costruttori nella categoria o categorie prevalenti per un importo non inferiore alla metà dell'importo posto a base di gara; l'importo complessivo richiesto dal bando di gara deve essere raggiunto attraverso la somma dell'importo di iscrizione della mandataria e di quelli posseduti nella medesima categoria dalle altre imprese mandanti; queste devono, comunque, essere iscritte per una classifica di importo non inferiore al 20 per cento di quello a base d'asta, anche quando l'impresa capogruppo possieda singolarmente i requisiti di qualificazione nella categoria e per l'importo richiesto nel bando di gara.

4. Ai fini dell'esecuzione può essere costituita una società anche consortile tra tutte le imprese temporaneamente associate; la partecipazione al capitale sociale dovrà essere pari alla quota di partecipazione all'associazione temporanea d'impresa, quale risulta dal mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

5. L'offerta dei concorrenti associati orizzontalmente determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione; per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.

6. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa capogruppo per i lavori della categoria pre-

valente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere la necessaria qualificazione nella categoria e per l'importo dei lavori che intende assumere.

7. Sono vietate le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'articolo 12 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara; l'inosservanza di tale divieto determina l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto o la revoca della concessione.

8. Qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino opere specialistiche ad alto contenuto tecnologico, opere speciali ed impianti tecnologici ed il valore di tali lavorazioni, con esclusione di quelle di importo inferiore al 5 per cento dell'importo totale dei lavori, superi il 25 per cento dell'importo totale dei lavori stessi, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dal soggetto affidatario. In tali casi i soggetti privi della relativa qualificazione sono tenuti a costituire associazioni di tipo verticale.

ART. 15.

*(Qualificazione).*

1. Le competenze in materia di qualificazione e di controllo della qualità degli operatori del settore dei lavori pubblici, sono esercitate dall'Albo nazionale dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, sulla base anche dei dati definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera *e)*, della presente legge, ed in osservanza dell'articolo 29 della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1993.

2. Il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, è modificato su proposta del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente dei provveditori alle opere pubbliche, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la in-

troduzione di metodi per la determinazione della qualità e relativi criteri di accertamento, in armonia con i princìpi comunitari e con l'aggiornamento dei requisiti di carattere patrimoniale e tecnico-organizzativo. A tal fine si darà particolare rilievo alla effettiva capacità produttiva, nonché alla composizione e qualificazione dell'organico e della struttura tecnica dell'impresa ed all'organizzazione aziendale, in funzione degli importi dei lavori eseguiti e delle relative tecnologie.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua, altresì, le figure professionali specifiche della direzione tecnica, in funzione delle categorie e degli importi di qualificazione richiesti o posseduti dagli operatori del settore; disciplina i termini e le modalità di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, sostenuta dalla qualificazione professionale della direzione tecnica; ridetermina, altresì, le modalità ed i parametri in base ai quali deve essere effettuata la revisione periodica della qualificazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 si provvede alla riorganizzazione delle categorie di iscrizione in categorie di opere generali e categorie di opere specialistiche; si provvede, altresì, ad una diversa articolazione degli importi di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, al quale i concorrenti debbono risultare iscritti per la partecipazione alle procedure di affidamento.

5. È abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, per la parte che prevede il parere del comitato regionale sulle iscrizioni rientranti nella competenza per valore del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è determinato l'ammontare della tassa annuale di concessione governativa di cui all'articolo 71 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, ammontare calcolato in termini percentuali nella misura massima dello 0,2 per mille, in rapporto all'ammontare complessivo di iscrizione posseduta dall'impresa.

7. Ai fini della prima iscrizione, il regolamento di cui al comma 2 determina i requisiti, le modalità ed i criteri di accertamento della capacità finanziaria e della idoneità tecnica dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*.

8. Ai fini della qualificazione, l'attribuzione dei lavori eseguiti in associazione temporanea d'impresa è riconosciuta nei limiti qualitativi e quantitativi della quota di lavori effettivamente eseguiti indipendentemente dalla quota di partecipazione all'associazione medesima.

9. Ai fini della qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *d),* i certificati attestanti l'esecuzione dei lavori devono contenere l'indicazione del consorzio affidatario e di tutte le imprese esecutrici ed il relativo importo della quota di lavori da ciascuna eseguiti, che è riconosciuto nella misura dell'80 per cento all'impresa esecutrice mentre il restante 20 per cento è riconosciuto al consorzio affidatario. Per i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b), c)* e *d),* i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria sono riferiti al consorzio e non alle singole imprese consorziate; i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, sono riferiti alla totalità delle imprese consorziate.

10. Ai fini dell'accertamento e del permanere dei requisiti di qualificazione delle imprese, l'Osservatorio di cui all'articolo 3, opera in collegamento con le banche dati dei Ministeri delle finanze e dell'interno, degli istituti previdenziali, degli organi giudiziari e con quelle degli organi paritetici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori interessati.

11. Le sospensioni e le cancellazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 20 e

21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificati dal presente articolo.

12. L'articolo 20, primo comma, numero 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è abrogato.

13. L'articolo 21, primo comma, numero 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 2) la sentenza definitiva di condanna inflitta al titolare della ditta individuale, al legale rappresentante dell'impresa costituita in forma societaria, od al direttore tecnico in carica, per i delitti di cui all'articolo 15, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, può determinare l'adozione di un provvedimento di sospensione della efficacia della iscrizione, per un periodo la cui durata è stabilita dal Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori. Nei casi di accertata, reiterata recidiva, il Comitato centrale può adottare un provvedimento di cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale dei costruttori. Nel caso dei procedimenti speciali ammessi dagli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale, si applicano i benefìci previsti dall'articolo 166 del codice penale ».

14. Il sistema di qualificazione, per la realizzazione dei lavori pubblici è unico per tutti i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'affidamento di lavori pubblici è vietata l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia.

16. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, detta le norme per la composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori e dei comitati regionali, prevedendo, altresì, la partecipazione, rispettivamente, di un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero dell'ambiente, e del direttore dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, fermo restando il numero complessivo dei componenti previsti dalla legge istitutiva. I componenti del Comitato centrale e dei comitati regionali per l'Albo

nazionale dei costruttori, non nominati in ragione del loro ufficio, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

## CAPO V

### FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE CON RISORSE PRIVATE E ALTERNATIVE.

### ART. 16.

*(Princìpi).*

1. Ai fini della programmazione di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4, provvedono prioritariamente ad individuare le opere pubbliche suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, nonché i beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie; tali opere o beni sono classificati e ne viene acquisita la documentazione catastale ed ipotecaria.

2. I soggetti di cui al comma 1, qualora intendano realizzare i lavori di cui al medesimo comma facendo ricorso a fonti di finanziamento pubblico diverse da quelle di cui al presente capo, ne motivano le ragioni, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 8.

3. L'opportunità di realizzare un'opera tramite il ricorso alle fonti di finanziamento di cui al presente capo può essere segnalata ai soggetti competenti anche da parte di promotori privati. Possono essere privati promotori i soggetti dotati degli idonei requisiti tecnici, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3, nonché per le attività di supporto tecnico-amministrativo ai concedenti ed agli enti appaltanti di cui agli articoli 18 e 19, i soggetti di cui al comma 1 del presente

articolo, possono avvalersi della consulenza di società e di esperti particolarmente qualificati, scelti secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.

5. Nel caso di lavori realizzati ricorrendo a fonti di finanziamento di cui al presente capo, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina le modalità di vigilanza e controllo, da parte del soggetto pubblico competente, sulla realizzazione e sulla gestione del lavoro.

ART. 17.

*(Concessione di lavori pubblici).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono affidare in concessione lavori pubblici inseriti nel programma di cui all'articolo 8, la cui realizzazione avvenga con l'apporto, totale o parziale, di capitali privati.

2. L'affidamento in concessione è sempre effettuato con gara, da pubblicare secondo le modalità di cui all'articolo 20, svolta sulla base di un progetto, redatto ai sensi dell'articolo 9, che deve essere di livello definitivo se l'opera è stata proposta dal promotore privato, e di livello preliminare se l'opera è stata posta in gara su diretta iniziativa del concedente. Il progetto del promotore privato deve essere, comunque, corredato da specifico piano finanziario, con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Il promotore deve inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto definitivo e degli studi tecnico-economici, importo comprensivo anche dei diritti d'ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile e del quale deve essere fatta menzione nel bando di gara.

3. I concorrenti devono possedere capacità ed esperienza commisurate all'assunzione della concessione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1. Per l'affidamento in concessione l'amministrazione potrà richiedere che l'aggiudicatario debba comunque essere costituito sotto forma di società di

capitali, al fine della realizzazione e gestione dell'opera.

4. La controprestazione a favore del concessionario può consistere:

*a)* nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere, compatibilmente alla loro destinazione, secondo il capitolato allegato all'atto di concessione, per un periodo di tempo comunque non superiore a novantanove anni; alla scadenza del periodo l'opera sarà consegnata in condizioni di piena funzionalità all'amministrazione concedente;

*b)* nella costituzione di diritti reali su altri beni della pubblica amministrazione, comunque accessori e collegati a quelli oggetto dell'opera da realizzare, che non assolvano funzioni essenziali di interesse pubblico, ovvero su opere da realizzare, strettamente collegate all'opera in concessione; l'utilizzo dei beni in questione sarà regolato da apposita convenzione;

*c)* nell'impiego congiunto delle possibilità di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. Un prezzo fino al 50 per cento dell'importo totale delle opere, il cui pagamento avviene a collaudo effettuato, può essere, altresì, riconosciuto qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati o predeterminati al fine di assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

ART. 18.

*(Affidamento della concessione).*

1. Quando l'opera è posta in gara su diretta iniziativa del concedente, l'affidamento avviene sulla base di un'offerta tecnico-economica, costituita dal progetto preliminare di cui all'articolo 9 e dal relativo piano finanziario. Quando l'opera è posta in gara sulla base della proposta del promotore privato, già approvata dall'amministrazione concedente, l'offerta tecnico-economica è costituita dalle varianti migliorative del progetto definitivo e dal relativo piano finanziario. In tale caso i

partecipanti alla gara versano una cauzione, fissata dal bando in ragione del valore dell'investimento, variabile dall'1 per cento al 3 per cento del totale. I lavori potranno comunque avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, di cui all'articolo 9, da parte del concedente.

2. Il privato promotore che non partecipa alla gara, può assumere la concessione alle condizioni dell'offerta risultata aggiudicataria. È in sua facoltà rinunciare, entro trenta giorni dall'espletamento della gara, a tale diritto contro il versamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui all'articolo 17, comma 2.

3. L'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

*a)* il valore economico e finanziario della controprestazione;

*b)* il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

*c)* il tempo di esecuzione dei lavori;

*d)* il rendimento dell'opera;

*e)* l'impatto ambientale dell'opera e la sua incidenza sul territorio;

*f)* la durata della concessione;

*g)* le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza;

*h)* la percentuale dei lavori, eccedente il limite fissato al comma 5, che il concorrente si obbliga ad appaltare ad imprese terze.

4. L'aggiudicazione avviene secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 4.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il concessionario può essere autorizzato ad emettere obbligazioni anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

6. I concessionari sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori non realizzati direttamente o tramite imprese collegate ai sensi della direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989; in ogni caso, deve

essere appaltata a terzi una percentuale pari ad almeno il 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.

7. I requisiti di qualificazione di cui all'articolo 15 sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate, come definite ai sensi del comma 6, che eseguono i lavori; l'elenco completo delle imprese collegate è allegato alla domanda di partecipazione ed è aggiornato secondo le modifiche intervenute successivamente.

ART. 19.

*(Esecuzione di opere con risorse alternative).*

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere individuati beni pubblici, non essenziali per il soddisfacimento di interessi pubblici, da offrire come controprestazione per la realizzazione di un lavoro pubblico, sulla base della valutazione dell'ufficio tenico erariale territorialmente competente.

2. L'aggiudicazione del lavoro di cui al comma 1 è effettuata con la licitazione privata o con l'appalto concorso.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina le modalità di pubblicazione del bando e di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione del lavoro e per l'alineazione dei beni, di cui al presente articolo, prevedendo che l'ente aggiudichi il lavoro e ceda il bene congiuntamente o disgiuntamente, a seconda della combinazione delle migliori offerte pervenute.

4. Il trasferimento in proprietà del bene individuato ai sensi del comma 1 avviene, a favore dell'esecutore, una volta collaudati i lavori; l'ente può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore, alla firma della convenzione.

## CAPO VI

PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE.

ART. 20.

*(Procedure di gara).*

1. I lavori di cui alla presente legge sono affidati mediante pubblico incanto, licita-

zione privata, appalto concorso o trattativa privata, nei limiti di cui all'articolo 21.

2. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto:

*a)* l'esecuzione di lavori sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti le manutenzioni e gli scavi archeologici, per i quali il progetto posto a base di gara è redatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;

*b)* l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo, quando i lavori da realizzare comportino la scelta tra più soluzioni tecniche.

3. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, gli enti committenti devono verificare la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente ed allo stato dei luoghi.

4. I contratti di appalto di cui al comma 2, ad eccezione di quelli riguardanti gli scavi archeologici, le manutenzioni, il restauro ed il recupero edilizio, per i quali vale quanto disposto al comma 5, sono stipulati a corpo. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile per l'intera opera, rimanendo esclusa la facoltà di richiedere la verifica quantitativa o qualitativa dei lavori o delle provviste necessarie al perfetto compimento dell'opera rispetto a quelle previste o prevedibili.

5. Su proposta del progettista, approvata dal competente organo tecnico, le lavorazioni concernenti fondazioni, gallerie, opere di difesa a mare, opere di difesa del suolo, sono computate a misura. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, in più od in meno, in funzione della effettiva quantità di lavorazioni eseguite. Nei relativi capitolati di appalto sono fissati prezzi invariabili per unità di misura e per categorie di lavoro.

6. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, individua modalità semplificate nel rispetto della normativa vigente, per la documentazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara e, fermo re-

stando quanto disposto dalle direttive comunitarie, disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni, prevedendo che i bandi, gli avvisi di gara e gli avvisi di aggiudicazione relativi a lavori di qualunque importo, siano pubblicati nell'albo della stazione appaltante, in quello del comune nel cui territorio si eseguono i lavori ed in quello della provincia; quelli relativi a lavori di importo compreso tra 500.000 e 5 milioni di ECU, anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; e quelli relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee e, successivamente all'inoltro, anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere, ove lo ritenga opportuno, ad ulteriori forme di pubblicità, anche per via telematica.

8. La stazione appaltante deve consentire una approfondita consultazione, all'interno della propria sede, di tutti gli elaborati progettuali posti a base della gara e fornirne copia su richiesta ed a spese del soggetto partecipante, tranne che per le opere oggetto di segreto, per le quali ogni committente provvederà in conformità con i vincoli di segretezza.

9. È vietato alla stazione appaltante comunicare o rendere in qualsiasi altro modo noto a terzi, fino alla data del provvedimento di affidamento, l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o segnalato il loro interesse o presentato offerte; l'inosservanza del divieto comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

10. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

ART. 21.

*(Criteri di aggiudicazione).*

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione pri

vata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di componenti o parti di opere, ai sensi degli articoli 1, primo comma, lettera *e)*, e 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, o con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 14 del 1973.

2. Per garantire la regolarità delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4, della presente legge, valutano, entro e non oltre venti giorni dall'espletamento della gara, l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, prendendo in esame tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto di quelle in aumento, di un quinto della media stessa. Qualora si proceda con il sistema della offerta prezzi, il ribasso percentuale delle singole offerte viene determinato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo offerto ed il prezzo a base di gara. Ai fini della valutazione dell'anomalia sono prese in considerazione esclusivamente le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate, ovvero sulle eventuali condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni inerenti gli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali.

3. Ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, le offerte sono corredate, all'atto della loro presentazione, da analisi giustificative relative alle voci di prezzo più significative, individuate nel bando o nella lettera di invito dal soggetto appaltante, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara.

4. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a bandi di gara pubblicati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, procedono all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tener conto di quelle in aumento, di un quinto della media stessa, aggiudicando all'offerta che eguaglia o più si avvicina, per difetto, alla percentuale sopra calcolata. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici, il soggetto appaltante richiede le analisi giustificative ed, entro e non oltre venti giorni dall'espletamento della gara, valuta l'anomalia secondo quanto previsto per l'aggiudicazione degli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria.

5. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, detta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nei casi di affidamento congiunto in appalto di progettazione e realizzazione dei lavori.

ART. 22.

*(Appalto concorso).*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera *a)*, e 4, affidano mediante appalto concorso, su proposta contenuta nel progetto preliminare, sentito il responsabile del procedimento ed i competenti organi consultivi, la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

2. Il corrispettivo dell'appalto affidato mediante concorso può essere determinato solo a corpo.

3. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'opera, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento in termini di rapporto costi-benefìci

ed al valore tecnico dell'opera, con particolare riguardo alla durata e flessibilità dell'utilizzazione. Per opere che rientrino in particolari contesti urbani o territoriali sono tenute in conto le caratteristiche dell'inserimento riferite in particolare agli aspetti estetico-ambientali. Nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione da applicare congiuntamente; detti elementi di valutazione possono essere formulati in termini di coefficienti numerici nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

4. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice, il termine inderogabile entro il quale la procedura deve essere completata, nonché le cause di incompatibilità e le modalità di pubblicità del procedimento; detta, inoltre, i criteri generali per l'attribuzione del punteggio alle singole offerte relativamente agli elementi di cui al comma 3.

ART. 23.

*(Trattativa privata e lavori in economia).*

1. Possono essere affidati a trattativa privata:

*a)* gli appalti di importo non superiore a 200.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

*b)* gli appalti di importo superiore a 200.000 ECU, esclusivamente nel caso di opere strettamente necessarie a far fronte ad aventi eccezionali ed imprevedibili, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili all'affidante. In tal caso può derogarsi a quanto previsto all'articolo 20, comma 2, relativamente al livello di progettazione. Nel contratto devono essere stabiliti termini di esecuzione congrui ri-

spetto ai motivi che hanno legittimato il ricorso alla trattativa privata.

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata di qualunque importo sono motivati e comunicati all'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 9, dal responsabile del procedimento.

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge, per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'attuazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, e, ove possibile, lettera *b)*, avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU e quelli di somma urgenza fino all'importo di 100.000 ECU.

7. Qualora un lotto funzionale di un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto della medesima opera da appaltare in tempi successivi.

8. L'interferenza tecnica o di altro tipo, tra lavori in corso di esecuzione e lavori ancora da affidare, anche se appartenenti alla stessa opera, non è compresa fra i motivi tecnici che consentono l'affidamento a trattativa privata.

ART. 24.

*(Segretezza).*

1. Le opere destinate ad attività della Forze armate o dei Corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza e per le quali sussista un'imperiosa urgenza, sono eseguite, in deroga alle disposizioni

relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. Ove le condizioni non risultino predeterminate in disposizioni legislative o regolamentari, sono stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Analogamente si procede nei casi di variazione della destinazione d'uso dell'opera segretata.

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, determina i casi nei quali, in relazione alle opere di cui al comma 1 del presente articolo, devono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori, nonché le relative procedure; se trattasi di opere segrete per le quali non sussiste il requisito della imperiosa urgenza, il regolamento ne disciplina anche le forme di pubblicità.

3. Per le opere di cui al comma 1, gli eventuali subappaltatori devono essere in possesso degli stessi requisiti di sicurezza richiesti all'appaltatore principale.

4. Gli affidamenti dei lavori sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, che ne riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale.

ART. 25.

*(Piani di sicurezza).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative, è emanato un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, ed alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione e deve essere consegnato al-

l'amministrazione prima della stipula del contratto ed entro perentorio termine, fissato dall'amministrazione, pena la revoca dell'aggiudicazione. Il direttore di cantiere è responsabile dell'osservanza del piano di sicurezza.

3. L'appaltatore è obbligato ad aggiornare e coordinare il piano di sicurezza di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. La grave violazione del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato da parte del responsabile del procedimento, può costituire causa di risoluzione del contratto e, comunque, deve essere comunicata all'Osservatorio di cui all'articolo 3, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 15, comma 13, della presente legge, da parte del competente organo di qualificazione.

5. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai fini dell'attuazione degli articoli 19 e 35 della medesima legge, e successive modificazioni, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali nei cantieri di opere o lavori pubblici è determinata sulla base del numero dei lavoratori mediamente occupati nell'impresa principale e di quelli occupati nelle imprese subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, e secondo le condizioni ed i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nel quadro delle di-

sposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

ART. 26.

*(Programmazione della gestione dell'appalto).*

1. Per i lavori di qualsiasi importo da appaltarsi, affidarsi o concedersi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'affidatario è tenuto a predisporre ed a presentare prima della stipula del contratto il programma dei lavori, in modo da fissare per ogni opera tutti gli elementi atti ad individuare, scomporre ed identificare adempimenti e tempi relativi alle opere da eseguire.

2. Il programma di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'affidatario e deve essere sottoscritto, per presa visione, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento della fase realizzativa.

3. Nella redazione del programma dei lavori deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

4. Il responsabile del procedimento segnala all'Osservatorio di cui all'articolo 3, gli eventuali scostamenti dal programma intervenuti nel corso dell'esecuzione. Spetta al direttore dei lavori determinare la penale pecuniaria da applicare all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 31, comma 7; ove l'esecuzione dei lavori sia ultimata in anticipo rispetto al programma ed il capitolato speciale di appalto lo preveda, il direttore dei lavori procede alla corresponsione del premio di incentivazione all'impresa.

## CAPO VII

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO.

ART. 27.

*(Direzione dei lavori).*

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge, affidati in

appalto, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3, lettera *a)*, 4 e 5, nominano, nell'ambito della propria struttura, il direttore dei lavori; quando ciò non sia possibile per carenza o inadeguatezza dell'organico, affidano, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'incarico a tecnici di altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione, oppure nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10, comma 7, a professionisti abilitati e di provata professionalità.

2. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori rispondono personalmente nei confronti della stazione appaltante di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale.

ART. 28.

*(Subappalto).*

1. Per gli appalti di cui alla presente legge, il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, ivi comprese le opere specialistiche ad alto contenuto tecnologico, le opere speciali e gli impianti tecnologici, anch'essi con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Fatta salva la responsabilità dell'appaltatore principale anche per quanto riguarda le parti di opera subappaltate, per i lavori d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria è fatto divieto di affidare a terzi l'intera opera appaltata e, comunque, la totalità dei lavori della categoria prevalente; per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria, la quota subappaltabile per la categoria o categorie prevalenti non può superare il 50 per cento di ciascuna di esse. L'affidamento in subappalto od in

cottimo è autorizzato alle seguenti condizioni:

*a)* che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

*b)* che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Unione europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto od in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa vigente nel Paese membro dell'Unione europea ove ha sede l'impresa, in materia di qualificazione. Sono fatti salvi i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*c)* che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

*d)* che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione od ente appaltante, i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori, allegando la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, oltre che dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)*, anche di quelli relativi al rispetto delle disposizioni in materia previdenziale e contributiva. L'amministrazione può opporsi entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione qualora risulti che il subappaltatore designato non abbia ottemperato alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni ed in materia previdenziale.

2. Qualora nel corso dei lavori l'amministrazione appaltante accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, diffida l'appaltatore a fare cessare le irregolarità riscontrate entro i successivi

trenta giorni, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

4. L'imprenditore nei cui confronti sia stato concluso un contratto di subappalto non può subappaltare a sua volta i lavori ad imprese terze.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *c)* del comma 1 e dalla vigente disciplina in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, l'intervenuta formale verifica dell'idoneità del subappaltatore ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, esonera l'appaltatore da ogni ulteriore onere per tutta la durata del subappalto.

ART. 29.

*(Varianti in corso d'opera).*

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

*a)* per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

*b)* per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non noti al momento dell'affidamento dei lavori, che possono determinare, a parità di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

*c)* nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

*d)* per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto od in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizza-

zione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione al Collegio di cui all'articolo 3 ed al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Non sono considerate varianti significative ai sensi delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 gli interventi disposti dalla direzione dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 5 per cento di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'affidante procede alla risoluzione del contratto ed indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. Qualora l'importo delle varianti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o delle varianti di cui al medesimo comma, lettera *a)*, per lavori che non possano essere tecnicamente od economicamente distinti dall'appalto principale, ovvero siano comunque strettamente necessari al perfezionamento dell'opera, sia contenuto nel 50 per cento dell'importo originario, l'esecuzione può essere affidata all'originario aggiudicatario, purché questi offra un miglioramento di almeno il 5 per cento alle condizioni iniziali di contratto, previo parere,

da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, del Consiglio superiore dei lavori pubblici o dei comitati tecnici amministrativi, a seconda dell'importo, per le opere statali, e dei comitati tecnici regionali per le opere di competenza delle regioni e degli enti infraregionali da queste finanziate.

6. Qualora l'importo complessivo delle varianti ecceda il 50 per cento dell'importo originario, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed indìce una nuova gara alla quale deve essere invitato l'aggiudicatario.

7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo del contratto.

8. La sospensione dei lavori disposta per effetto delle varianti di cui al presente articolo, è disciplinata dall'articolo 30, secondo comma, del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, come modificato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della presente legge. Tutti i casi di sospensione dei lavori disposta per effetto delle varianti di cui al presente articolo sono comunicati dalle stazioni appaltanti al Collegio di cui all'articolo 3.

ART. 30.

*(Garanzie e coperture assicurative).*

1. L'esecutore dei lavori, al momento della stipula del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria banca ria od assicurativa pari al 10 per cento dell'importo dei lavori a base d'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre i danni subìti dall'amministrazione per il mancato o parziale adempimento e cessa di avere effetto dalla data di approvazione del certificato di collaudo o, in mancanza, decorsi i termini di cui all'articolo 32, comma 5.

2. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 32, comma 1, una garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'esecutore dei lavori è altresì, obbligato a stipulare prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenni gli enti committenti dai rischi di esecuzione, qualunque ne sia la causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, cause di forza maggiore od azioni dolose di terzi. La polizza deve prevedere anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di ultimazione degli stessi.

4. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina per categorie di opere ed importo delle medesime, l'obbligo dell'esecutore di prestare polizza di responsabilità civile decennale a copertura dei rischi di cui all'articolo 1669 del codice civile.

5. I soggetti incaricati della progettazione devono essere muniti, all'atto del conferimento dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo. La polizza deve prevedere un massimale adeguato, fissato con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per coprire eventuali nuovi costi di progettazione che l'ente aggiudicatore abbia a sopportare per errori ed omissioni progettuali. L'amministrazione appaltante ha azione diretta nei confronti delle società di assicurazione.

ART. 31.

*(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo

inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, e contro fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo, un'anticipazione sul prezzo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Il pagamento degli stati di avanzamento avviene su approvazione del responsabile del procedimento entro quarantacinque giorni dalla relativa emissione. I controlli previsti dalla legislazione vigente avvengono in via successiva. Il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare all'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 9, ogni ritardo nella attuazione della disposizione di cui al presente comma, motivandone le ragioni.

3. Per i lavori pubblici affidati ai sensi della presente legge ed il cui termine di esecuzione sia pari od inferiore a dodici mesi, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

4. Per i lavori aventi durata superiore ai dodici mesi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente. Sono esclusi dal computo revisionale i periodi superiori al termine citato, dovuti a responsabilità dell'esecutore.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti dai contratti di cui alla presente legge.

6. All'atto della approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico d'intervento, l'amministrazione può impegnare le somme necessarie ad acquisire la piena disponibilità dell'area interessata dai lavori.

7. I progettisti ed i direttori dei lavori, i responsabili del procedimento e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

ART. 32.

*(Collaudo).*

1. I lavori oggetto della presente legge sono soggetti a collaudo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, definisce:

*a)* i criteri di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e delle altre norme organizzative vigenti;

*b)* le modalità ed i compensi per l'espletamento del collaudo;

*c)* i requisiti per la nomina a collaudatore, da scegliere fra soggetti di elevata e specifica competenza in relazione alle materie oggetto del collaudo;

*d)* i casi di incompatibilità sulla base del principio che i collaudatori non devono avere svolto attività connesse alla progettazione dell'opera, alla relativa approvazione e sua esecuzione, né possono essere magistrati ordinari od amministrativi;

*e)* i dati inerenti l'esecuzione dell'opera rilevanti ai fini della qualificazione dell'impresa, dati che il collaudatore deve comunicare all'Osservatorio di cui all'articolo 3;

*f)* le ipotesi in cui il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

*g)* le modalità ed i termini di espletamento del collaudo in corso d'opera.

3. La commissione di collaudo è composta, di norma, da dipendenti della pubblica amministrazione scelti in prevalenza tra il personale del ruolo tecnico e con il criterio della rotazione.

4. Il collaudo deve essere effettuato sempre in corso d'opera, salvo le eccezioni fissate nel regolamento, in rapporto alle caratteristiche dell'opera ed all'importo contrattuale; gli oneri del collaudo fanno carico allo stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera.

5. Il certificato di collaudo ha efficacia solo dopo la approvazione, stabilita dal regolamento, da parte della stazione appaltante. Decorso un anno dall'emissione del certificato senza che sia intervenuta la relativa approvazione, le garanzie fidejussorie si estinguono.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del collaudo.

7. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, prima dell'approvazione del certificato di collaudo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 33.

*(Definizione delle controversie).*

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve

di cui al presente comma, proposta motivata di definizione. L'amministrazione, entro trenta giorni dalla proposta, delibera in merito con provvedimento motivato stabilendo, in sede di accordo bonario, l'importo della transazione.

2. Ove la definizione in via amministrativa delle controversie tra le parti non abbia esito positivo, la soluzione della stessa è demandata a collegi arbitrali costituiti e funzionanti secondo le norme del capitolato generale d'appalto come modificato ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali della composizione bonaria o quelli di mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'articolo 3, perché ne dia comunicazione al Collegio.

4. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base delle tariffe professionali forensi, sulla base degli importi contestati, del numero e della complessità delle questioni.

5. I ricorsi relativi ad esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

6. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici e concernenti atti o comportamenti di pubbliche amministrazioni, in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tale fine il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio per la discussione della causa, che deve avere luogo entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta alla camera di consiglio nell'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa, per la decisione nel merito, una nuova udienza in camera di consiglio, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla assegnazione ed autorizza le parti al

deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.

7. I soggetti che siano stati lesi da provvedimenti amministrativi illegittimi in materia di lavori pubblici hanno diritto al risarcimento dei danni subìti. Le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In tali casi sono ammessi tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO VIII

### NORME FINALI.

### ART. 34.

*(Trasferimento e affitto di azienda).*

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori disposizioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e

di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare, nonché ai fini della documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusione, relative ad imprese che eseguono opere pubbliche, non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale.

ART. 35.

*(Gestione delle casse edili).*

1. Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno degli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva è trasferito, entro sessanta giorni, il complesso dei diritti, versamenti, indennità e prestazioni che alla data sopraindicata i lavoratori ad essa iscritti avevano maturato presso gli altri organismi. Analoghi trasferimenti saranno effettuati entro trenta giorni dal successivo passaggio del singolo lavoratore da un or-

ganismo all'altro, fino a diversa intesa raggiunta in sede di contrattazione.

ART. 36.

*(Disposizione finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1997, in lire 14.645 milioni per l'anno 1998 e in lire 15.045 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 37.

*(Attuazione della legge).*

1. Le disposizioni della presente legge, ove non diversamente disposto nelle singole norme, entrano in vigore contestualmente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Contestualmente alla data di entrata in vigore della presente legge entrano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, commi da 1 a 10, e 12, nonché agli articoli 8, 21, 28, 33, 34, 35, 36 e 37 ed all'articolo 9, relativamente ai nuovi progetti.

3. Le procedure di gara e la esecuzione dei lavori sulla base di progetti affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge ed approvati fino alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo i princìpi della previgente normativa, sono ultimate nel rispetto della stessa, purché il bando di gara sia pubblicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Gli importi fissati nella presente legge devono considerarsi al netto dell'IVA.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ad esclusione dell'articolo 36. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati sotto la vigenza della citata legge n. 109 del 1994.

DDL13-3642
Lire 2800